

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2021, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019. (21G00075) ..... Pag. 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 19 febbraio 2021, n. 67.

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. (21G00076).... Pag. 19

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 aprile 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali. (21A02967). .... Pag. 40

DECRETO 13 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024, quinta e sesta tranche. (21A03045). .... Pag. 41

DECRETO 13 maggio 2021.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028, prima e seconda tranche. (21A03046). .... Pag. 43

DECRETO 13 maggio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051, quarta e quinta tranche. (21A03047) .... Pag. 44

Ministero dell'interno

DECRETO 22 aprile 2021.

Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19. (21A02966). .... Pag. 46



DECRETO 11 maggio 2021.

**Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2021.** (21A02965) *Pag.* 49

**Ministero dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 2 aprile 2021.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01063, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 757/2021). (21A02743) *Pag.* 50

DECRETO 16 aprile 2021.

**Rettifica dell'ammissione alle agevolazioni per il progetto GPS «Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per la terapia e diagnostica avanzata», presentato ai sensi del decreto n. 449/2006.** (Decreto n. 911/2021). (21A02943) *Pag.* 54

**Ministero della salute**

ORDINANZA 19 maggio 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla finale di Coppa Italia «Tim Vision 2020/2021».** (21A03151) *Pag.* 57

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

DECRETO 28 aprile 2021.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre in Rizziconi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.** (21A02741) *Pag.* 58

DECRETO 28 aprile 2021.

**Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.** (21A02742) *Pag.* 60

DECRETO 11 maggio 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020.** (21A02968) *Pag.* 62

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 2021.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria.** (Ordinanza n. 774). (21A03056) *Pag.* 63

ORDINANZA 13 maggio 2021.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise.** (Ordinanza n. 775). (21A03055) *Pag.* 65

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/517/2021). (21A02882) *Pag.* 66

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/518/2021). (21A02883) *Pag.* 68

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/519/2021). (21A02884) *Pag.* 69

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/520/2021). (21A02885) *Pag.* 70

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/521/2021). (21A02886) *Pag.* 72



DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Exocin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/522/2021). (21A02887). . . . . Pag. 73

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Estinette», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/523/2021). (21A02888). . . . . Pag. 74

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Aristo» (21A02744). . . . . Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Alter» (21A02745). . . . . Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin» (21A02746). . . . . Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracodina» (21A02747). . . . . Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vatran» (21A02748). . . . . Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xenetic» (21A02749). . . . . Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triapin» (21A02750). . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicolev» (21A02889) . . . . . Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calbone». (21A02890). . . . . Pag. 80

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revenant». (21A02891). . . . . Pag. 81

#### Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del Movimento politico «Siciliani Liberi» (21A02640). . . . . Pag. 81

#### Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige


Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Playlux società cooperativa», in Bolzano. (21A02928) . . . . . Pag. 91


#### Regione Emilia Romagna

Approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, Parco e Boschetto Barrattieri, siti nel Comune di Vigolzone, frazione di Albarola. (21A02948). . . . . Pag. 91

Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare. (21A02949) . . . . . Pag. 91

Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel comune di Morfasso, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare. (21A02950) . . . . . Pag. 92





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2021, n. 66.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

PREAMBOLO

Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale,

considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate,

considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale,

considerato che tale scopo può essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente Accordo:


1. «pena» indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato;

2. «sentenza» indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena;

3. «Stato» indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica italiana;

4. «Stato di condanna» indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che può essere, o che è stata, trasferita;

5. «Stato di esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena.



## Art. 2.

*Autorità centrali*

1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente.

2. L'Autorità centrale per la Repubblica italiana è il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë.

3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorità centrale.

## Art. 3.

*Principi generali*

1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine può esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo.

3. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.

## Art. 4.

*Condizioni per il trasferimento*

1. Una persona condannata può essere trasferita in virtù del presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni:

a. tale persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;

b. la sentenza deve essere definitiva;

c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la persona condannata deve avere ancora almeno un anno di pena da scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato;

d. la persona condannata, oppure il suo legale rappresentante qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o psichiche, deve acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per i casi indicati agli articoli 11 e 12;

e. le azioni o le omissioni per le quali è stata inflitta la pena devono costituire reato ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commesse nel suo territorio; e

f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essere d'accordo sul trasferimento.

2. In casi eccezionali, gli Stati possono convenire un trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta da espriare è inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).

## Art. 5.

*Obbligo di fornire informazioni*

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento.

2. La persona condannata è informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.

## Art. 6.

*Richieste di trasferimento*

1. Il trasferimento può essere richiesto da:

a. lo Stato di condanna;

b. lo Stato di esecuzione;

c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita in virtù del presente Accordo.

2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell'articolo 2 del presente Accordo.

## Art. 7.

*Scambio di informazioni e di documentazione di sostegno*

1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato ogni richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresì inoltra le informazioni e i documenti qui appresso specificati.

2. Lo Stato di condanna trasmette:

a. informazioni sui dati personali della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e se possibile la copia di un documento di identità valido della stessa nonché le sue impronte digitali;

b. informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo nello Stato di condanna della persona condannata, se noti;

c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena;


d. informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;

e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono o riduzione di pena o su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;

f. una copia debitamente autenticata della sentenza definitiva di condanna;

g. una copia delle disposizioni di legge a fondamento della condanna;

h. se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione;



i. una dichiarazione in cui la persona condannata esprime il proprio consenso a essere trasferita in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del presente Accordo;

j. una dichiarazione con cui lo Stato di condanna esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata;

k. ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritiene necessari per la sua decisione.

3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia:

a. una dichiarazione o un documento attestante che la persona condannata è cittadina dello Stato di esecuzione;

b. una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali è stata inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione;

c. una dichiarazione che informi sulle conseguenze del trasferimento;

d. una dichiarazione con cui lo Stato di esecuzione esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla pena residua;

e. ogni ulteriore informazione o documento ritenuto necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione.

4. Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento.

#### Art. 8.

##### *Consenso e relativa verifica*

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona tenuta a dare, conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera *d*), il suo consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze legali che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente. La procedura per esprimere detto consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna.

2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonché sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione.

3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione l'opportunità di verificare attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

#### Art. 9.

##### *Decisione*

1. Prima di adottare, in conformità e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorità di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravità del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonché eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.

2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese proces-

suali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna può assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilità di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilità di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna.

3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.

#### Art. 10.

##### *Consegna della persona condannata*

1. Se il trasferimento della persona condannata è concluso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento.

2. Lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.

#### Art. 11.

##### *Persone in fuga dallo Stato di condanna*

1. Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, che è oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto ad una sentenza definitiva, cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di avere espiato la pena, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena.

2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanga nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Le richieste dirette ad ottenere delle misure provvisorie contengono le informazioni indicate all'articolo 7, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'Accordo. La posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del presente comma.

3. Non è richiesto il consenso della persona condannata al trasferimento dell'esecuzione della pena.

#### Art. 12.

##### *Persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione*

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare di trasferire una persona condannata senza il consenso della stessa se la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della qua-



le detta persona non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

2. Lo Stato di esecuzione deve dare il proprio consenso per i fini del comma 1 solo dopo avere valutato il parere della persona condannata.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue:

a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e

b. una copia del provvedimento di espulsione o di qualsiasi altro provvedimento per effetto del quale la persona condannata non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

4. Chiunque sia trasferito in virtù delle disposizioni del presente articolo non può essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua libertà personale non può essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi:

a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal caso deve essere presentata una richiesta di autorizzazione, accompagnata da tutti i relativi documenti e da un verbale giudiziario di ogni dichiarazione fatta dalla persona condannata; l'autorizzazione è concessa quando il reato per il quale è richiesta sarebbe esso stesso un reato per il quale può essere concessa l'extradizione secondo le leggi dello Stato di condanna o quando l'extradizione sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena;

b. quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato.

5. In deroga alle disposizioni del comma 4, lo Stato di esecuzione può adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini.

#### Art. 13.

##### *Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna*

1. La presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna non può più dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.

#### Art. 14.

##### *Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione*

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo, secondo le condizioni indicate nell'articolo 15.

#### Art. 15.

##### *Esecuzione della pena*

1. Le Autorità dello Stato di esecuzione continuano a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.

2. L'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalità particolari di esecuzione della pena.

3. Se la pena, per sua natura o durata, non è compatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, con il consenso dello Stato di condanna, può adattarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere, il più possibile, per natura e durata a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena così adattata non deve:

a. aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna;

b. eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;

c. essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.

4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di dare esecuzione a una particolare misura inflitta ad una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare la misura o il trattamento da applicare nello Stato di esecuzione al caso di specie.

5. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per scoprirla e arrestarla in modo da assicurare che sia scontata la parte di pena residua e che tale persona sia perseguita per il reato di evasione se questo è un reato previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed è scoperta sul territorio di quest'ultimo, tale Stato è autorizzato a dare esecuzione alla parte residua di pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

#### Art. 16.

##### *Grazia, amnistia, commutazione*

1. Ciascuno Stato può concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi.

2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 17.

##### *Revisione della sentenza*

Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a un'eventuale istanza di revisione della sentenza.



## Art. 18.

*Cessazione dell'esecuzione*

Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.

## Art. 19.

*Informazioni sull'esecuzione*

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena:

- a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata;
- b. se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure
- c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.

## Art. 20.

*Transito*

1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento di persone condannate, l'altro Stato collabora consentendo il transito attraverso il proprio territorio, purché non vi siano ragioni di ordine pubblico che lo impediscono.

2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, attraverso le rispettive Autorità centrali, una richiesta che indica chi è la persona condannata in transito. La richiesta di transito deve essere accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.

3. Lo Stato di transito trattiene la persona che transita in stato di custodia durante la permanenza di questa sul suo territorio.

4. La richiesta di transito non è necessaria se il trasporto avviene per via aerea e non è previsto uno scalo nel territorio dello Stato di transito.

5. I due Stati possono rifiutare il transito se:

- a) la persona condannata è cittadina dello Stato in questione;
- b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce reato ai sensi del suo ordinamento.

## Art. 21.

*Lingua e spese*

1. Per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere trasmesse in una delle seguenti lingue:

- a. albanese, serbo o inglese se rivolte alla Repubblica del Kosovo;
- b. italiano o inglese se rivolte alla Repubblica italiana.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera f), i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo non hanno bisogno di essere certificati, legalizzati o sottoposti ad altra formalità.

3. Le spese sostenute in applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, eccetto le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Sta-

to di condanna e quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli.

## Art. 22.

*Rapporti con altri accordi internazionali*

Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

## Art. 23.

*Composizione delle controversie*

1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo deve essere risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.

2. Se queste non raggiungono un accordo, la controversia deve essere risolta per via diplomatica.

## Art. 24.

*Entrata in vigore, modifica ed estinzione*

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali gli Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse le rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra gli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore in conformità alla stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo e fanno parte dell'Accordo.

3. Il presente Accordo è per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente può recedere dall'Accordo in ogni momento dando comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'estinzione è efficace dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione di tale comunicazione. La cessazione dell'efficacia non pregiudica le procedure iniziate prima di detta estinzione.

Fatto a Roma, addì 11 del mese di aprile dell'anno 2019 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


In caso di divergenze prevale il testo in lingua inglese.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo Italiano:



Per il Governo del Kosovo:

**AGREEMENT**  
**BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO**  
**ON**  
**THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

**PREAMBLE**

Desiring of further developing international co-operation in the field of criminal law;

Considering that such co-operation should further the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Considering that these objectives require that foreigners who are deprived of their liberty as a result of their commission of a criminal offence should be given the opportunity to serve their sentences within their own society;

Considering that this aim can best be achieved by having them transferred to their own countries,

Have agreed as follows:



## **ARTICLE 1**

### **Definitions**

For the purposes of this Agreement:

1. "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty pronounced by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence;
2. "judgment" means a decision or order of a court imposing a sentence;
3. "State" means the Government of the Republic of Kosovo or the Government of the Republic of Italy;
4. "sentencing State" means the State that imposed the sentence on the person who may be, or has been, transferred;
5. "administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence.

## **ARTICLE 2**

### **Central Authorities**

1. For the purposes of this Agreement, the Central Authorities designated by the Contracting States shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with each other.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia / Ministry of Justice and for the Republic of Kosovo shall be the Ministria e Drejtësisë/ Ministry of Justice.
3. Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

## **ARTICLE 3**

### **General Principles**

1. The States undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement.




2. A person sentenced in the territory of a State may be transferred to the territory of the other State, in accordance with the provisions of this Agreement, in order to serve the sentence imposed on her/him. To that end, she/he may express her/his interest to the sentencing State or to the administering State in being transferred under this Agreement.
3. Transfer may be requested by either the sentencing State or the administering State.

#### **ARTICLE 4**

##### **Conditions for Transfer**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
  - a. if that person is a national of the administering State;
  - b. if the judgment is final;
  - c. if, at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve or if the sentence is indeterminate;
  - d. if the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of her/his age or physical or mental condition one of the two States considers it necessary, by the sentenced person's legal representative, except in the cases mentioned in articles 11 and 12;
  - e. if the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the administering State or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and
  - f. if the sentencing and administering States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the States may agree to a transfer even if the time to be served by the sentenced person is less than that specified in paragraph 1.c.



**ARTICLE 5**  
**Obligation to Provide Information**


1. Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the sentencing State of the substance of this Agreement and of the legal consequences resulting from the transfer.
2. The sentenced person, if she/he so requests, must be informed in writing of every step taken by the sentencing State or by the administering State with respect to her/his request for transfer, whereas she/he shall always be informed of the decision taken by either State.

**ARTICLE 6**  
**Request for Transfer**

1. Transfer may be requested:
  - a. by the sentencing State;
  - b. by the administering State;
  - c. by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either State to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the sentencing State or to the administering State expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Agreement.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to article 2 of this Agreement.

**ARTICLE 7**  
**Exchange of Information and Supporting Documents**

1. Each State, without delay, shall transmit any request for transfer made or received to the other State and shall also forward the information and documents specified below.
2. The sentencing State shall transmit:
  - a. information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such person and her/his fingerprints;





## **ARTICLE 8**

### **Consent and its Verification**

1. The sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with article 4.1.d does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof upon consultation with independent legal counsel. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the sentencing State.
2. Prior to giving consent, the person required to give consent to the transfer shall be provided with information concerning relevant prison conditions, available services and release programs in the administering State.
3. The sentencing State shall afford an opportunity to the administering State to verify through a consular or other official agreed upon with the administering State, that the consent is given in accordance with the conditions set out in this article.

## **ARTICLE 9**

### **Decision**

1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Agreement, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal convictions or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has maintained in her/his society of origin, her/his state of health and any security requirement or other interests of the State.
2. Where the judgment of conviction has also sentenced to the payment of a fine, of the costs of the proceedings or of any other financial sanction, or to compensation - in whole or in part - for the damage caused to the victim of the offence, or has imposed any other requirement, the sentencing State may make its decision conditional on the payment of such sanctions or the provision of a suitable guarantee. In its assessment the sentencing State shall take into account the financial situation of the sentenced person and her/his actual possibility to make the above-mentioned payments and comply with the above-mentioned requirements; on the sentenced person lies the burden to prove the impossibility to make said payments and comply with said requirements in the forms prescribed by the law of the sentencing State.




3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of refusal.

#### **ARTICLE 10** **Delivery of the Sentenced Person**

1. If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.
2. The administering State shall be in charge of the custody of the sentenced person and of her/his transportation from the sentencing State.

#### **ARTICLE 11** **Persons escaping from the Sentencing State**

1. Where a national of a contracting State who is the subject of a sentence imposed in the territory of the other State as a consequence of a final judgment, seeks to avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State by fleeing to the territory of the former State before having served the sentence, the sentencing State may request the other State to take over the execution of the sentence.
2. At the request of the sentencing State, the administering State may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional measures shall include the information mentioned in article 7 paragraph 2 lett. a), b), c), d) of the Agreement. The penal position of the sentenced person shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this paragraph.
3. The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.



**ARTICLE 12****Sentenced persons under Expulsion or Deportation Orders.**

1. Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence passed on the latter, or an administrative decision, includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once she or he is released from prison.
2. The administering State shall not give its agreement for the purposes of paragraph 1 before having taken into consideration the opinion of the sentenced person.
3. For the purposes of the application of this article, the sentencing State shall provide the administering State with:
  - a. a declaration containing the opinion of the sentenced person as to her/his proposed transfer, and
  - b. a copy of the expulsion or deportation order or any other order having the effect that the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once she or he is released from prison.
4. Any person transferred under the provisions of this article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to her/his transfer other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall she/he for any other reason be restricted in her/his personal freedom, except in the following cases:
  - a. when the sentencing State so authorizes: a request for authorization shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorization shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment;
  - b. when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 45 days of her/his final discharge, or if she/he has returned to that territory after leaving it.



5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the administering State may take any measures necessary under its law to prevent any legal effects of lapse of time.

### ARTICLE 13

#### Effect of Transfer for the Sentencing State

1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.
2. The sentencing State may no longer enforce the sentence once the administering State considers enforcement of the sentence to have been completed.

### ARTICLE 14


#### Effect of Transfer for the Administering State

The competent authorities of the administering State shall continue the enforcement of the sentence immediately or through a court or administrative order, under the conditions set out in article 15.

### ARTICLE 15

#### Enforcement of Sentence

1. The Authorities of the administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the sentencing State.
2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State which is solely competent to adopt any relevant decision, including granting the transferred person any benefit or particular modality of enforcement of her/his sentence.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, such State may, with the consent of the sentencing State, adapt it to the punishment prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The sentence so adapted shall correspond, as much as possible, as to its nature and duration, to the sentence imposed in the judgment of the sentencing State. However, the adapted punishment shall not:



- a. aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the sentencing State;
  - b. exceed the maximum prescribed by the law of the administering State for the same offence or an offence of the same nature;
  - c. be contrary to the fundamental principles of the sentencing State.
4. When the law of the administering State does not allow to enforce a particular measure imposed on a person who, for reasons of mental condition, has been held in the sentencing State to be not criminally responsible for the commission of the offence, the two States shall consult each other and agree the measure or treatment to be applied to that specific case in the administering State.
  5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest such a person so as to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person be prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the administering State. If the person returns to the sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the administering State.

#### **ARTICLE 16**


##### **Pardon, Amnesty, Commutation**

- 1 Each State may grant pardon, amnesty, or commutation of the sentence in accordance with its Constitution and laws.
- 2 The administering State shall inform the sentencing State of any decision adopted in accordance with paragraph 1 of this article.

#### **ARTICLE 17**

##### **Review of Judgment**

The sentencing State shall solely have the right to decide on any application for review of the judgment.



**ARTICLE 18**  
**Termination of Enforcement**

The administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.


**ARTICLE 19**  
**Information on Enforcement**

The administering State shall provide information to the sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

- a. when it considers the enforcement of the sentence to have been completed;
- b. if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
- c. if the sentencing State requests a special report.

**ARTICLE 20**  
**Transit**

1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The State requesting transit shall forward to the State transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The State of transit shall hold the person in transit in custody while she/he is in its territory.
4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the transit State.
5. Either State may refuse to grant transit if:
  - a. the sentenced person is a national of that state;



- b. the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

#### **ARTICLE 21** **Language and Costs**


1. For the application of this Agreement, the information shall be transmitted in one of the following languages:
  - a. Albanian, Serbian or English when addressed to the Republic of Kosovo;
  - b. Italian or English when addressed to the Republic of Italy.
2. Except as provided for in article 7.2.f documents transmitted in application of this Agreement do not need to be certified, legalized or other formality requirements.
3. Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the administering State, except costs incurred exclusively in the territory of the sentencing State, and costs related to the transportation of the sentenced person until the border of the administering State, or in case of air transportation until the final destination of the journey. The States may agree in a specific case.

#### **ARTICLE 22** **Relationship with other International Agreements**

This Agreement shall not prevent the States from cooperating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements to which both States are parties.

#### **ARTICLE 23** **Settlement of Disputes**

1. Any dispute on the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.



**ARTICLE 24**

**Entry into Force, Amendment and Termination**

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the receipt of the second of the two notifications by which the contracting States officially inform each other that their domestic ratification procedures have been fulfilled.
2. This Agreement may be amended at any time by means of a written agreement between the contracting States. Any amendment shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this article and shall form part of this Agreement.
3. This Agreement shall be of unlimited duration. Either contracting State may withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of the reception of such notice. The termination of effectiveness shall not prejudice any procedure started prior to said termination.

Done at Rome, on this 11 day of april in the year 2019, in two originals, each in Italian, Albanian, Serbian and English language, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

For the Government of Italy

For the Government of Kosovo

*Name/Surname*

*Name/Surname*

*Minister*



*Minister*

Ministry of Justice

Ministry of Justice

Republic of Italy

Republic of Kosovo

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2314):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di MAIO (Governo Conte-II) il 20 dicembre 2019.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 21 gennaio 2020, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio e tesoro).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 gennaio 2020 ed il 22 luglio 2020.

Esaminato in Aula il 28 settembre 2020 e approvato il 29 settembre 2020.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1955):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 ottobre 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 ottobre 2020 e il 2 marzo 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 20 aprile 2021.

21G00075

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2021, n. 67.

**Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.**

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari;


Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari;

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale è stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale è stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, in particolare nel Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il 23 luglio 2019;

Vista la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 0001624, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 103 del 15 gennaio 2021 trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) «Ministro», il Ministro dell'università e della ricerca;

b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

c) «Istituzioni», l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);

d) «Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;

e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale.

Art. 2.

*Competenze*

1. Il CNAM è organo consultivo del Sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa di riferimento.

Art. 3.

*Composizione*

1. Il CNAM è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico.

2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:

a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;


b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;

c) un rappresentante del personale docente degli ISIA;

d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;

f) nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;



g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto;

h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;

l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'università e della ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali, o di titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.

4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*, non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.

5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per la durata residua del mandato originario.

#### Art. 4.

##### *Funzionamento*

1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.

3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.

4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.

5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.

6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.

7. La partecipazione al CNAM dà luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.

8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse intervengono almeno 9 componenti.

#### Art. 5.

##### *Elettorato*

1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpate in aree omogenee, così come determinate nell'allegata tabella A, che è parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.

2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni.

4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con con-



tratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.

5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.

6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h*) *i*), *l*), *m*) e *n*), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.

10. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso il Segretariato generale, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per

via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

#### Art. 6.

##### *Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature*

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale, e del personale amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), ogni candidato, cui è attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, può presentare la propria candidatura utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura telematica di cui all'articolo 10.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1.

3. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.

4. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2 e provvede entro cinque giorni alla pubblicazione degli stessi mediante procedure telematiche.


5. Avverso gli elenchi di cui al comma 4 può essere presentata opposizione esclusivamente alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

#### Art. 7.

##### *Procedure di voto*

1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalità definite dall'Ordinanza di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.



## Art. 8.

*Commissione elettorale centrale*

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero.

3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente.

4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

## Art. 9.

*Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti*

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.

2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse, la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente è responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 3, comma 2. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso il Segretariato generale, al termine di tutte le operazioni di scrutinio.

3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Segretario generale del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

## Art. 10.

*Ordinanza elettorale*

1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 11.

*Costituzione del CNAM*

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali, il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui all'articolo 3, comma 1.

## Art. 12.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.

## Art. 13.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2021

*Il Ministro:* MANFREDI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1177




TABELLA A (art. 5, comma 1)

**ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI**

<b>1 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE:</b> <i>Strumenti ad arco e a corda</i>		
CODI/01	ARPA	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/02	CHITARRA	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/03	MANDOLINO	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/04	CONTRABBASSO	AREA-DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/05	VIOLA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/06	VIOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/07	VIOLONCELLO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

<b>2 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE :</b> <i>Strumenti a fiato</i>		
CODI/08	BASSO TUBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/09	CLARINETTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/10	CORNO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/11	EUFONIO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/12	FAGOTTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/13	FLAUTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/14	OBOE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/15	SAXOFONO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/16	TROMBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/17	TROMBONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA


<b>3 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE :</b> <i>Strumenti a tastiera e a percussione</i>		
CODI/18	FISARMONICA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA



CODI/19	ORGANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/20	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/21	PIANOFORTE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/22	STRUMENTI A PERCUSSIONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/25	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
COTP/03	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	AREA - DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE


<b>4 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE :</b> <i>Canto e teatro musicale</i>		
CODI/23	CANTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/24	MUSICA VOCALE DA CAMERA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/26	LIED E ORATORIO IN LINGUA TEDESCA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CORS/01	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	AREA - DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE

<b>5 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE :</b> <i>Musica antica</i>		
COMA/01	ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/02	LIUTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/03	VIOLA DA GAMBA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/04	VIOLINO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/05	VIOLONCELLO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/06	CLARINETTO STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/07	CORNETTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA



COMA/08	CORNO NATURALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/09	FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/10	FLAUTO DOLCE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/11	OBOE BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/12	FLAUTO TRAVERSIERE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/13	TROMBA RINASCIMENTALE BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/14	TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/15	CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/16	CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/17	PIANOFORTE STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COTP/04	PREPOLIFONIA	AREA – DISCIPLINE TEORICO-ANALITICHE-PRATICHE
COTP/05	TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO	AREA – DISCIPLINE TEORICO-ANALITICHE-PRATICHE

<b>6 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE :</b> <i>Musiche d'insieme</i>		
COMI/01	ESERCITAZIONI CORALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/02	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/04	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME



COMI/05	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/07	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMS/01	MUSICA SACRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA SACRA

<b>7 - AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, DELLA DIREZIONE, DELLA TEORIA, DELL'ANALISI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE</b>		
CODC/01	COMPOSIZIONE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/02	COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/03	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/06	STRUMENTAZIONE E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
COID/01	DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COID/02	DIREZIONE D'ORCHESTRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COID/03	DIREZIONE D'ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COME/01	ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/02	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/03	ACUSTICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/04	ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/05	INFORMATICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO



COME/06	MULTIMEDIALITA'	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COTP/01	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/02	LETTURA DELLA PARTITURA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/06	TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

<b>8 - AREA DELLE DISCIPLINE DEI NUOVI LINGUAGGI</b>		
COMJ/01	BASSO ELETTRICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/02	CHITARRA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/03	CONTRABBASSO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/04	VIOLINO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/05	CLARINETTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/06	SAXOFONO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI




COMJ/07	TROMBA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/08	TROMBONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/09	PIANOFORTE JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/10	TASTIERE ELETTRONICHE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/11	BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/12	CANTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/13	MUSICHE TRADIZIONALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/14	FLAUTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/01	BASSO ELETTRICO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/02	CHITARRA POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI



COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE ELETTRONICHE POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/04	BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/05	CANTO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMI/08	TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/06	MUSICA D'INSIEME JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/09	MUSICA D'INSIEME E POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
CODC/04	COMPOSIZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/05	ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/07	COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO POP- ROCK	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE

**9 - AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO**

COCM/01	DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/02	COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/03	STRATEGIA, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/02	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/03	MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE



CODD/04	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/05	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/06	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/07	TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODL/01	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODL/02	LINGUA STRANIERA COMUNITARIA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODM/01	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/02	ETNOMUSICOLOGIA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/03	MUSICOLOGIA SISTEMATICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/04	STORIA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/05	STORIA DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/06	STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/07	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE



**ACCADEMIE DI BELLE ARTI**

<b>1 - ARTI VISIVE</b>		
ABA V03	DISEGNO	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V05	PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V06	TECNICHE PER LA PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V07	SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V08	TECNICHE PER LA SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V09	TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V10	TECNICHE DI FONDERIA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V11	DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V12	TECNICHE PER LA DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE

<b>2 - ARTI VISIVE</b>		
ABA V01	ANATOMIA ARTISTICA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V02	TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V04	TECNICHE GRAFICHE SPECIALI	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V13	PLASTICA ORNAMENTALE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABPR 31	FOTOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

<b>3 - PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA E PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO E NUOVE TECNOLOGIE</b>		
ABPR 14	ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 15	METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 16	DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE




ABPR 17	DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 18	LAND DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 19	GRAPHIC DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 20	ARTE DEL FUMETTO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 21	MODELLISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 22	SCENOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 23	SCENOTECNICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 32	COSTUME PER LO SPETTACOLO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 33	TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 34	FASHION DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 35	REGIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABTEC 37	METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 38	APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 39	TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 40	PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 41	TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 42	SISTEMI INTERATTIVI	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 43	LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 44	SOUND DESIGN	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE

#### 4 - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI


ABPR 24	RESTAURO DELLA PITTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 25	RESTAURO DELLA SCULTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE




ABPR 26	RESTAURO DELLA DECORAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 27	RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 28	RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 29	CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 30	TECNOLOGIA DEI MATERIALI	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABST 49	TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABVPA 61	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 62	TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 63	MUSEOLOGIA	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 64	MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABST 47	STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE




<b>5 - DISCIPLINE STORICHE E DISCIPLINE DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE</b>		
ABLE 69	MARKETING E MANAGEMENT	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLE 70	LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLIN 71	LINGUE	AREA 8 - LINGUE
ABPC 65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 66	STORIA DEI NUOVI MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 67	METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABST 45	TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 46	ESTETICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 48	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 50	STORIA DELL'ARCHITETTURA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



ABST 51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 53	STORIA DELLO SPETTACOLO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 54	STORIA DELLA MUSICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 56	DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



ABST 57	FENOMENOLOGIE DEL SACRO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). — 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;


d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.»

— La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2006, n. 21.



— Si riporta l'art. 3-*quiquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2008, n. 263 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1:

«Art. 3-*quiquies*. (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). — 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.»

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2013, n. 214 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2013, n. 264:

«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). — 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando il limite percentuale di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3.

3-*bis*. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5-*bis*. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-*bis*, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto

della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2015, n. 162:

«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.»

— Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2020, n. 61.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante: «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2003, n. 135.

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236 recante: «Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2005, n. 267.

Note all'art. 1:

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243.


Note all'art. 3:

— Per l'art. 19, commi 4 e 5-*bis* del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 11 (Istituzioni non statali). — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto



conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.»

— Si riporta l'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2006, n. 21:

«Art. 1 (*Composizione*). — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;

f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVUSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.»

*Note all'art. 4:*

— Per l'art. 1 della citata legge 16 gennaio 2006, n. 18 si veda nelle note all'art. 3.

*Note all'art. 12:*

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2005, n. 267.

21G00076

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2021.

**Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;



Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 maggio 2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Argenta (FE), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 173890 del 26 novembre 2019 del notaio Alessandro Riccioni in Ferrara, con il quale l'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Argenta (FE), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 3146/DSI-PRI del 17 febbraio 2020, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita» era già in uso *sine titulo* al Comune di Argenta (FE), a fronte della corresponsione di un indennizzo di 21.680,00 euro annui;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 maggio 2019, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4377/DSI dell'8 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 26 novembre 2019, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta (FE), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 21.680,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2019, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 45.498,30 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 21.680,00 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Argenta (FE).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Argenta (FE) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Argenta (FE) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

*Il Ministro:* FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 743

21A02967

DECRETO 13 maggio 2021.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275, del 3 luglio 2020, con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724, del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4, dell'art. 6, del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 maggio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.646 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 11 marzo e 12 aprile 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del «testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile

2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base della performance sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.



## Art. 5.

Il 17 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

## Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

*p. il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A03045

DECRETO 13 maggio 2021.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028, prima e seconda tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 maggio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.646 milioni di euro;


Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50% con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, avente godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.



I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 luglio 2021, sarà pari allo 0,081492% lordo, corrispondente a un periodo di cinquantanove giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

#### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

#### Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2021.

#### Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Il 17 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

#### Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A03046


DECRETO 13 maggio 2021.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051, quarta e quinta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;



Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 maggio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.646 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 22 ottobre 2020, nonché 14 gennaio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, avente godimento 1° settembre 2020 e scadenza 1° settembre 2051. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

#### Art. 2.


Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,35% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

#### Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.



Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2051 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A03047

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2021.

**Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 795, che prevede «in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di cinque milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori»;

Visto il successivo comma 796 del citato art. 1 che prevede «I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui menzionato comma 795 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma, 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pari a euro cinque milioni, è ripartito sulla base degli importi indicati nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica».


2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2021

*Il Ministro dell'interno*  
LAMORGESE


*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO



**Riparto Fondo contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori.**

**Articolo 1**  
**comma 795 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)**

	<b>Comuni costieri</b>	<b>Contributo</b>
1	Augusta	208.052,47 €
2	Bari	38.452,28 €
3	Brindisi	9.843,78 €
4	Capo Rizzuto	21.533,28 €
5	Catania	23.737,87 €
6	Domus De Maria	9.946,32 €
7	Crotone	134.019,02 €
8	Favignana	8.920,93 €
9	Ferruzzano	6.459,98 €
10	Gallipoli	43.886,87 €
11	Lampedusa e Linosa	849.224,11 €
12	Locri	10.048,86 €
13	Messina	78.801,54 €
14	Monasterace	5.639,67 €
15	Nardò	7.998,07 €
16	Noto	17.226,62 €
17	Olbia	12.817,43 €
18	Pachino	19.072,33 €
19	Palermo	191.030,93 €
20	Palizzi	5.434,59 €
21	Palma di Montechiaro	6.357,44 €
22	Pantelleria	196.875,68 €
23	Porto Cesareo	6.049,83 €
24	Porto Empedocle	222.510,53 €
25	Portopalo di Capo Passero	12.304,73 €
26	Pozzallo	141.094,24 €
27	Reggio Calabria	13.227,58 €
28	Roccella Jonica	111.870,50 €
29	Salve	6.767,60 €
30	Sant'Anna Arresi	32.607,53 €
31	Castrignano del Capo	48.808,76 €
32	Sant'Antioco	67.778,55 €
33	Taranto	53.525,57 €
34	Teulada	19.379,95 €
35	Trapani	179.085,09 €
36	Vernole	10.356,48 €



	<b>Comuni di frontiera terrestre</b>	<b>Contributo</b>
1	Brennero	46.010,39 €
2	Tarvisio	21.060,15 €
3	Courmayeur	106.910,44 €
4	Ventimiglia	650.775,89 €
5	Bardonecchia	574.257,98 €
6	Claviere	105.166,61 €
7	Gorizia	91.752,50 €
8	Muggia	230.454,38 €
9	Trieste	144.604,09 €
10	Monrupino	103.556,92 €
11	Como	74.045,88 €
12	Domodossola	20.657,73 €

ALLEGATO B

## NOTA METODOLOGICA

(Riparto contributi ex legge n. 178/2020, art. 1, comma 795)

L'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancia pluriennale per il triennio 2021-2023», dispone che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di cinque milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Il successivo comma 796 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2020:

## a) Comuni costieri

1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;
2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;


## b) Comuni di frontiera terrestre

1. numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);
2. numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.

La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle cinquanta unità nell'arco dell'intero anno solare.

Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere a) e b) secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.830.747,04 euro per i comuni costieri e 2.169.252,96 euro per i comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto massimo del 30%.

21A02966



DECRETO 11 maggio 2021.

**Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2021.**

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa del 25 marzo 2021, con la quale è stato concordato, per l'anno 2021, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2021, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;

Visto che l'art. 7 della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

*Enti destinatari della misura finanziaria*

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.

Art. 2.


*Modalità di certificazione*

1. È approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2021.

Art. 3.

*Quantificazione del contributo*

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.



## Art. 4.

*Modalità e termini di trasmissione*

1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2021.

## Art. 5.

*Istruzioni e specifiche*

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.

4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2021

*Il direttore centrale:* COLAIANNI

21A02965

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2021.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01063, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 757/2021).

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5 del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;


Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;



Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 29 marzo 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e n. 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 — che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - asse II - azione cluster (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziato per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1, del più volte citato avviso;


Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;



Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019, prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7974, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01\_01063 dal titolo «DESIRE - *DEsign Solutions for Industry 4 REady processes*» con nota del 9 marzo 2021, prot. n. 3678;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni, e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «... tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo

di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 1° aprile 2021, prot. n. 5181, con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578, inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01\_01063 dal titolo «DESIRE - *DEsign Solutions for Industry 4 REady processes*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° marzo 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7 dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è FCA ITALY S.p.a, con sede legale corso G. Agnelli n. 200 - Torino c.a.p. 10121 (TO), partita IVA 07973780013, nella persona del suo legale rappresentante Carlo Dario Guidoboni Cavalchini Garofoli, nato a Torino (TO) il 16 novembre 1977 - codice fiscale GDBCLD77S16L219N.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presen-



ti sul sistema informatico SIRIO — riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° marzo 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

#### Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.768.212,64 (quattromilionesettecentosessantottomiladuecentododici/64), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione

alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR potrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

#### Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.


3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario FCA Italy S.p.A al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.



4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

*Il direttore generale:* DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1415

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>*

21A02743

DECRETO 16 aprile 2021.

**Rettifica dell'ammissione alle agevolazioni per il progetto GPS «Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per la terapia e diagnostica avanzata», presentato ai sensi del decreto n. 449/2006.** (Decreto n. 911/2021).

#### IL DIRETTORE GENERALE PER LA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;


Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modifiche e integrazioni;



Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche e integrazioni), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. e, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 870/874, istituenti il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» e, in particolare, l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» e in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modifiche e integrazioni;


Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28908, presentata in data 31 marzo 2006 dalla Advanced accelerator applications (Italy) S.r.l., Bracco imaging S.p.a., Ferrania technologies S.p.a., Istituto oncologico del Mediterraneo S.p.a., a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, afferente il settore 2 della sopracitata iniziativa dei Grandi progetti strategici e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale del 26 aprile 2007, prot. n. 711/Ric., con il quale tra l'altro è stato ammesso «in via provvisoria» alle agevolazioni il progetto di ricerca DM28908 dal titolo: «Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per la terapia e diagnostica avanzata», e il collegato progetto di formazione dal titolo: «Formazione di giovani ricercatori nel settore della chimica fine e prodotti farmaceutici per terapia di diagnostica avanzata», presentato da Advanced accelerator applications (Italy) S.r.l., Bracco imaging S.p.a., Ferrania technologies S.p.a., Istituto oncologico del Mediterraneo S.p.a., a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, afferente il settore 2 della sopracitata iniziativa dei Grandi progetti strategici, e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale del 6 dicembre 2007, prot. n. 1982/Ric., con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale del 26 aprile 2007, prot. n. 711/Ric., a seguito dell'accertamento che il personale destinatario delle attività formative è esterno alle aziende proponenti il progetto;

Visto il decreto direttoriale del 22 giugno 2011, prot. n. 365/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2011, reg. n. 11, foglio 358, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono sta-



te concesse «in via definitiva» le agevolazioni per un importo totale pari a euro 10.537.600,00 di cui euro 2.711.140,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del fondo FAR per l'esercizio 2006, euro 7.043.814,00 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 782.646,00 nella forma di credito bancario ordinario (CO);

Vista la nota circolare MIUR n. 1552 del 26 gennaio 2015 recante «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione Grandi progetti strategici (GPS), con particolare riferimento al «Caso A) Progetto concluso con contratto non stipulato», in applicazione del quale i beneficiari Advanced accelerator applications (Italy), Istituto oncologico del Mediterraneo S.p.a., e Ferrania technologies S.p.a. hanno comunicato l'espressa rinuncia alle agevolazioni nella forma di credito agevolato (CA) e di credito ordinario (CO) concesse con il suindicato decreto rimettendo al MIUR, ciascuno per competenza, propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) attestante, tra l'altro, l'effettiva conclusione delle attività progettuali con precisa indicazione della data di ultimazione delle stesse;

Visto il decreto direttoriale del 27 aprile 2016, prot. n. 775/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 23 giugno 2016, foglio 2771, con il quale, a seguito di espressa rinuncia da parte dei beneficiari Advanced accelerator applications S.r.l. (Italy), Istituto oncologico del Mediterraneo S.p.a., e Ferrania technologies S.p.a. alle agevolazioni concesse sia nella forma di credito agevolato (CA), sia nella forma di credito ordinario (CO), le agevolazioni in relazione alla predetta domanda sono state rettifiche in euro 4.443.120,00 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ed euro 493.680,00 nella forma di credito ordinario (CO), fermo restando l'impegno già assunto con il d.d. n. 356 del 22 giugno 2011 e pari a euro 2.711.140,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, ed è stato altresì autorizzato lo slittamento della durata del progetto di ricerca da trentasei a quarantotto mesi e lo slittamento della durata del progetto di formazione da trenta a trentanove mesi;

Visto il decreto direttoriale dell'8 aprile 2020, prot. n. 491, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2020, al n. 1250, con il quale sono state revocate le agevolazioni concesse alla Ferrania technologies S.p.a. per il progetto DM28908 a seguito della procedura di scioglimento e liquidazione con atto del 25 settembre 2017 iscritto in data 3 ottobre 2017;

Considerato che i soggetti beneficiari hanno formalizzato al MUR la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che le attività progettuali sono state concluse in data 30 settembre 2010;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto direttoriale di ammissione in via definitiva alle agevolazioni del 22 giugno 2011, prot. n. 365/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2011, reg. n. 11, foglio 358, rettificato con decreto direttoriale del 27 aprile 2016, prot. n. 775/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 23 giugno 2016, foglio 2771;


Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale del 22 giugno 2011, prot. n. 365/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2011, reg. n. 11, foglio 358, di ammissione «in via definitiva» alle agevolazioni, rettificato con decreto direttoriale del 27 aprile 2016, prot. n. 775/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 23 giugno 2016, foglio 2771, per il progetto DM28908 e per l'effetto della revoca delle agevolazioni disposta per la Ferrania technologies S.p.a. con decreto direttoriale dell'8 aprile 2020, prot. n. 491, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2020, al n. 1250, sono disposte le seguenti variazioni:

DM28908

titolo ricerca: «Innovazione di processo e di prodotto per lo sviluppo di farmaci per la terapia e diagnostica avanzata»;



titolo formazione: «Formazione di giovani ricercatori nel settore della chimica fine e prodotti farmaceutici per terapia di diagnostica avanzata»:

beneficiari:

Advanced accelerator applications (Italy) S.r.l.;

Bracco imaging S.p.a.;

Istituto oncologico del Mediterraneo S.p.a..

agevolazioni: la spesa complessiva è determinata in euro 6.998.300,00 e grava per euro 2.061.500,00 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, fermo restando l'impegno già assunto con il sopracitato decreto e pari a euro 4.443.120,00 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la Cassa depositi e prestiti, ed euro 493.680,00 nella forma di credito ordinario (CO).

## Art. 2.

1. Le erogazioni sono subordinate all'esibizione da parte della Ferrania technologies S.p.a. di tutta la rendicontazione relativa al progetto DM28908, nonché dei risultati dello stesso ancorchè non agevolabili.

2. Forme, misure, modalità e condizioni di ammissione alle agevolazioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

*Il direttore generale:* DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1611*

### AVVERTENZA:

*Gli allegati del decreto per il progetto in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>*

21A02943

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 maggio 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla finale di Coppa Italia «Tim Vision 2020/2021».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;


Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 5, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giu-



gno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» e il successivo comma 3, ai sensi del quale: «Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato allo sport 6 maggio 2021, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, in occasione della Finale di Coppa Italia «TIM Vision 2020/2021» in programma a Reggio Emilia il 19 maggio 2021, l'accesso del pubblico in misura non superiore al 20% della capienza complessiva dell'impianto destinato a ospitare l'evento, nel rispetto del Protocollo allegato al medesimo decreto e delle ulteriori misure previste nello stesso decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, in considerazione della particolare rilevanza della Finale di Coppa Italia «TIM Vision 2020/2021», che il limite orario agli spostamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento del predetto evento, abbia inizio alle ore 24:00, al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall'impianto «Mapei Stadium» di Reggio Emilia;

EMANA  
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le misure precauzionali previste nel Protocollo allegato al decreto del Sottosegretario di Stato allo sport 6 maggio 2021 e delle ulteriori misure previste nello stesso decreto, esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia «TIM Vision 2020/2021» che si terrà al «Mapei Stadium» di Reggio Emilia, il limite orario agli spostamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, per i partecipanti all'evento, ha inizio alle ore 24:00 e termina alle ore 5:00 del giorno successivo.

2. Le misure di cui alla presente ordinanza producono effetti dalla data di adozione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

AVVERTENZA:

*A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

21A03151

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2021.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre in Rizziconi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni



e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 4 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 286 del 7 dicembre 2016 con il quale il Laboratorio centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), via Pitagora n. 4/6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 aprile 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 29 luglio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), Via Pitagora, n. 4/6, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 ottobre 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

21A02741



DECRETO 28 aprile 2021.

**Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 19 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 261 del 8 novembre 2016 con il quale al Laboratorio centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), via Pitagora n. 4/6, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 aprile 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 29 luglio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta;

Art. 1.

Il Laboratorio centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), via Pitagora n. 4/6, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 ottobre 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campesterolo/Campesterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta7- stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Docosanolo/Docosanol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Esacosanolo/Hexacosanol, Ottacosanolo/Octacosanol , Stigmasterolo/Stigmasterol, Tetracosanolo/Tetracosanol, Uvaolo/Uvaol	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XIX Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All VII
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Biofenoli/Biophenols (30-800 mg/kg)	COI/T.20/Doc n 29/rev 1 2017
Cere/Waxes (> 10mg/Kg)	COI/T.20/Doc n 28/rev 2 2017
Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters, Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (10-500 mg/Kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XX Reg UE 61/2011 24/01/2011 GU UE L23 27/01/2011 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019
Triacilgliceroli con ECN 42/Triacylglycerol ECN 42	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XVIII Reg UE 299/2013 26/03/2013 GU UE L90/52 28/03/2013 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All VI
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IV Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 31/01/1993 Reg CE 177/1994 28/01/1994 GU CE L24 29/01/1994 Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007
Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All IV
Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (> 0,01%)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017



Stigmastadieni/Stigmastadienes (> 0,01 mg/Kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XVII Reg CE 656/1995 28/03/1995 GU CE L069 29/03/1995 All I Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All V
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III

21A02742

DECRETO 11 maggio 2021.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento, n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;


Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

Esaminato in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto regolamento n. 2020/2008, che modifica l'art. 52, comma 2 del regolamento 702/2014, nella parte in cui sposta il termine di durata delle disposizioni in esso contenute al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55 e come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne prev. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legisla-



tivo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 7/18 del 26 febbraio 2021:

piogge alluvionali dal 27 novembre 2020 al 29 novembre 2020 nelle Province di Nuoro, Sassari, Sud Sardegna;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Regione Sardegna ha modificato dopo carteggio con questa amministrazione gli errori materiali precedentemente apportati;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

*Nuoro:*

piogge alluvionali dal 27 novembre 2020 al 29 novembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Oliena, Onani, Onifai, Orune, Osidda, Talana, Torpè, Villagrande Strisaili;

*Sassari:*

piogge alluvionali dal 27 novembre 2020 al 29 novembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Benetutti, Bultei, Nule;

*Sud Sardegna:*

piogge alluvionali dal 27 novembre 2020 al 29 novembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Nurri, Pabillonis, San Gavino Monreale, Villaputzu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2021

*Il Ministro: PATUANELLI*

21A02968

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 2021.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria.** (Ordinanza n. 774).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE


Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga della stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del



24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021 e n. 772 del 30 aprile 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria» con cui si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione Umbria;

Vista, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 752 del 19 marzo 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria» con cui si è disposta la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della criticità determinatasi nella Regione Umbria con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, nonché dell'esito della procedura di reperimento di personale medico, infermieristico e socio-sanitario, avviata in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 del 2021, la medesima regione, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, ha rappresentato la condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, del personale a tal fine conferiti, e prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 752 del 19 marzo 2021, in scadenza al 30 aprile 2021, fino al 31 luglio 2021, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 739 del 2021;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

#### *Proroga incarichi di lavoro autonomo*

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Umbria, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Umbria è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al 30 aprile 2021, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021, e prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 752 del 19 marzo 2021, come di seguito indicati:

a) un medico abilitato e specializzati di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 24.570,00;

b) cinque medici abilitati, anche non specializzati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 81.900,00;

c) tre infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 42.588,00;

d) quaranta operatori socio-sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 480.480,00.


2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di diciotto unità di personale, residente fuori dalla Regione Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 54.000,00, nel limite delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.

Art. 2.

#### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 683.538,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 dell'11 febbraio 2021 e dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 752 del 19 marzo 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della Regione Umbria - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della prote-



zione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

21A03056

ORDINANZA 13 maggio 2021.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise.** (Ordinanza n. 775).

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665,

n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740, del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021 e n. 772 del 30 aprile 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 16 febbraio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise», con cui si è autorizzato il reperimento di professionalità specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione Molise;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 764 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise», con cui si è disposta la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 16 febbraio 2021;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della criticità determinatasi nella Regione Molise con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, nonché dell'esito della procedura di reperimento di personale medico, infermieristico e socio sanitario, avviata in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 2021, la medesima regione, con nota prot. n. 74200 del 30 aprile 2021, ha rappresentato la condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione, coordinata e continuativa, del personale a tal fine conferiti, e prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-



ne civile n. 764 del 2 aprile 2021, in scadenza al 30 aprile 2021, fino al 31 luglio 2021;

Acquisita l'intesa della Regione Molise;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Proroga incarichi di lavoro autonomo*

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Molise è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al 30 aprile 2021, conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 16 febbraio 2021, e prorogati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 764 del 2 aprile 2021, come di seguito indicati:

a) sei infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 741 del 2021, con un onere quantificato in euro 85.176,00;

b) otto operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 741 del 16 febbraio 2021, con un onere quantificato in euro 96.096,00.

2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di cinque unità di personale, residente fuori dalla Regione Molise, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario

omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 15.000,00 nel limite delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Molise.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite: massimo complessivo di 196.272,00 euro, di cui 163.690,20 a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 741 del 16 febbraio 2021 ed euro 32.581,80 a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6213 intestata al Presidente della Regione Molise - Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

*Il Capo del Dipartimento: CURCIO*

21A03055

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/517/2021).

IL DIRETTORE GENERALE


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato ema-

nato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,



di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/IP n. 383 del 6 luglio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 174 del 13 luglio 2020, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Halcion» (triazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (MC1/2020/170);

Vista la domanda presentata in data 7 gennaio 2021 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Halcion» (triazolam), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 045328034;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6, 7, 8 e 9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale HALCION (triazolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «250 microgrammi compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045328034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Halcion» (triazolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale: MAGRINI*

21A02882



DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/518/2021).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classifi-

ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;


Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 478/2020 del 27 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 20 ottobre 2020, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2021, con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina), relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047454044;



Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 - 9 e 12 aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg granulato per soluzione orale»  
30 bustine - A.I.C. n. 047454044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'importazione parallela del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale: MAGRINI*

21A02883

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/519/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 94/2021 del 5 febbraio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2021 con la quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021 con la quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 036071049;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml - A.I.C. n. 036071049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'importazione parallela del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

21A02884

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/520/2021).


#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenda italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenda italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenda italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del



Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 2020 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 039955048;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg granulato per soluzione orale»  
30 bustine - A.I.C. n. 039955048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

21A02885



DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/521/2021).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare

riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;


Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 623/2020 del 2 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 novembre 2020 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 febbraio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 039955051;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;



Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 039955051 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'importazione parallela del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale: MAGRINI*

21A02886

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Exocin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/522/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finan-

ze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;


Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;



Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA/IP n. 358 del 19 giugno 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 166 del 3 luglio 2020, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Exocin» (ofloxacin) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2021 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Exocin» (ofloxacin), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 048584015;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6, 7, 8 e 9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale EXOCIN (ofloxacin), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «3mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 048584015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Exocin» (ofloxacin), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

21A02887

DETERMINA 28 aprile 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Estinette», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/523/2021).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuove

lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 764/2020 del 16 dicembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 2021, con la quale la società BB Farma s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Estinette» (gestodene/etinilestradiolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 gennaio 2021, con la quale la società BB Farma s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Estinette» (gestodene/etinilestradiolo);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ESTINETTE (gestodene/etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«75 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048882029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Estinette» (gestodene/etinilestradiolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.


*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

*Il direttore generale:* MAGRINI

21A02888



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Aristo»

*Estratto determina AAM/PPA n. 342/2021 del 29 aprile 2021*

Codici pratiche: C1A/2020/3436bis-C1A/2020/3437bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TADAFIL ARISTO anche nelle forme e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960262 (base 10) 1BW2J6 (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960274 (base 10) 1BW2JL (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044960286 (base 10) 1BW2JY (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: tadalafil.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02744

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Alter»

*Estratto determina AMM/PPA n. 343/2021 del 29 aprile 2021*

Si autorizza la seguente variazione: tipo II B.I.z), aggiornamento dell'ASMF relativo al principio attivo donepezil cloridrato.

La suddetta variazione è relativa al medicinale DONEPEZIL ALTER nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

039741018 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

039741020 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice pratica: VN2/2019/192.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964).

#### *Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02745

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin»

*Estratto determina AAM/PPA n. 344/2021 del 29 aprile 2021*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale XEOMIN (A.I.C. n. 038232), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: tipo II C.I.4: aggiornamento delle informazioni sul prodotto ed adeguamento al vigente QRD *template*.

Si modificano i paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come da allegato alla determina (all. 1) di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/440.

Numero procedura: DE-H-0722-001-003-II-107.

Titolare A.I.C.: Merz Pharmaceuticals GmbH (codice SIS 2973).

#### *Stampati*

1. I lotti del medicinale devono essere posti in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato alla determina (all. 1), di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02746



### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracodina»

Estratto determina AAM/PPA n. 348/2021 del 29 aprile 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale PARACODINA A.I.C. n. 015960014 - «10,25 mg/ml gocce orali, soluzione» flaconcino 15 g: tipo II, C.I.4. modifica degli stampati, modifiche editoriali ed aggiornamento alla versione corrente del QRD template.

Si approva la modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2., 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.8, 6.4, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

La descrizione del flacone viene espressa con ml di volume secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea per cui viene modificata, come di seguito indicato:

da:

«10,25 mg/ml gocce orali, soluzione» flaconcino 15 g;

a:

«10,25 mg/ml gocce orali, soluzione» flaconcino 14,63 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/273.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183).

#### Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02747

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vatran»

Estratto determina AAM/PPA n. 354/2021 del 29 aprile 2021

Si autorizza la seguente *grouping* di variazioni:

tipo II B.II.a.3.b.2), modifiche nella composizione (eccipienti del prodotto finito *b*) altri eccipienti 2) Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

tipo IB B.II.b.3.a), modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. *a*) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

tipo IB B.II.d.1.c), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. *c*) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

tipo IB B.II.f.1.d), modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. *d*) modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Le modalità di conservazione del prodotto finito sono modificate:

da: Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

a: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale VATRAN nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

020706014 - 25 compresse 2 mg;

020706026 - 25 compresse 5 mg;

020706038 - 25 compresse 10 mg.

Codice pratica: VN2/2020/28.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a. Industria chimica e farmaceutica (codice fiscale 04874990155).

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

#### Decorrenza di efficacia della determina

La determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02748

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xenetix»

Estratto determina AAM/PPA n. 356/2021 del 29 aprile 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.3.b), aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in linea con la procedura di *worksharing* IE/H/xxxx/WS/123.



La suddetta variazione è relativa al medicinale XENETIX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

- 032830248 - «250 mg i/ml soluzione iniettabile» siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica 1 flacone 50 ml;  
 032830301 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml;  
 032830313 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml;  
 032830263 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica 1 flacone 60 ml;  
 032830325 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml;  
 032830275 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica 1 flacone 50 ml;  
 032830287 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica 1 flacone 60 ml;  
 032830349 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml;  
 032830352 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml;  
 032830022 - «250 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;  
 032830034 - «250 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;  
 032830010 - «250 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;  
 032830046 - «250 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;  
 032830299 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml;  
 032830109 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;  
 032830111 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 150 ml;  
 032830073 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;  
 032830123 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;  
 032830085 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;  
 032830061 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;  
 032830097 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 60 ml;  
 032830251 - «300 mg i/ml soluzione iniettabile» siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica 1 flacone 50 ml;  
 032830186 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;  
 032830198 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 150 ml;  
 032830150 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;  
 032830200 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;  
 032830162 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;  
 032830212 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;  
 032830174 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 60 ml;  
 032830337 - «350 mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml;  
 032830364 - «350mg i/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice procedura europea: IE/H/xxxx/WS/123.

Codice pratica: VN2/2020/105.

Titolare A.I.C.: Guerbet.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A02749**

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triapin»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 357/2021 del 29 aprile 2021*

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), aggiornamento degli stampati per implementare le informazioni sull'uso concomitante con sacubitril/valsartan;

tipo IB C.I.3.z), aggiornamento degli stampati in linea con la procedura PSUSA/00000749/201802, adeguamento alla versione corrente del QRD *template*, aggiornamento delle etichette ai requisiti della Blue Box, modifiche editoriali.

Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale TRIAPIN, come da allegato alla determina di cui al presente estratto, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

034095036 - «5 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC;


034095048 - «5 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC.

Codici procedure europee: DE/H/4690/001-002/II/054, DE/H/4690/001-002/IB/060.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.



2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A02750**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicolev»**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 71 del 5 maggio 2021*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICOLEV, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm s.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22, 00071 Pomezia - Roma (RM), Italia.

#### Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046166017 (in base 10) 1D0W01 (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046166029 (in base 10) 1D0W0F (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046166031 (in base 10) 1D0W0H (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046166043 (in base 10) 1D0W0V (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046166056 (in base 10) 1D0W18 (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046166068 (in base 10) 1D0W1N (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 046166070 (in base 10) 1D0W1Q (in base 32).

#### Forma farmaceutica:

gocce orali, soluzione;

soluzione orale in contenitore monodose.

#### Validità prodotto:

10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

tre anni a confezionamento integro;

dopo prima apertura del flacone: sei mesi;

25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose e 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: due anni.

#### Condizioni particolari per la conservazione:

conservare a temperatura non superiore ai 30°C, nella confezione originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce;

non congelare.

#### Composizione: principio attivo:

10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

10 ml contengono: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. (1 goccia contiene: 200 U.I. di vitamina D3);

25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.;

50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.a., via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1, 3012 Anagni (FR), Italia.

#### Indicazioni terapeutiche:

10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D;

25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei soli casi in cui l'aderenza terapeutica non sia ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo;

trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto;

50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del



quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A02889**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calbone».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 73 del 5 maggio 2021*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALBONE, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medinitally Pharma Progress S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale di Villa Massimo n. 37, 00161 - Roma (RM) Italia.

#### Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047252010 (in base 10) 1F20KB (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252022 (in base 10) 1F20KQ (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252034 (in base 10) 1F20L2 (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252046 (in base 10) 1F20LG (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252059 (in base 10) 1F20LV (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252061 (in base 10) 1F20LX (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 4 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252073 (in base 10) 1F20M9 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione. Soluzione orale in contenitore monodose.

#### Validità prodotto:

10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: tre anni a confezionamento integro. Dopo prima apertura del flacone: sei mesi;

25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose e 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura non superiore ai 30° C, nella confezione originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce. Non congelare.

#### Composizione:

##### principio attivo:

10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: 10 ml contengono: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. (1 goccia contiene: 200 U.I. di vitamina D3);

25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.;

50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.

Eccipienti: olio di oliva raffinato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.a. - via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1, 3012 Anagni (FR), Italia.

#### Indicazioni terapeutiche:

10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D;

25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei soli casi in cui l'aderenza terapeutica non sia ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo. Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto;

50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.


#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare



periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02890

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revenant».

Con la determina n. aRM - 72/2021 - 7211 del 3 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Epifarma S.r.l, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: REVENANT

confezione: 044175038;

descrizione: «50 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044175040;

descrizione: «50 mg compressa rivestita con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044175053;

descrizione: «100 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044175065;

descrizione: «100 mg compressa rivestita con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02891

## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

### Statuto del Movimento politico «Siciliani Liberi»

#### REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

##### Art. 1.

##### *Funzione dell'Assemblea nazionale*

L'Assemblea nazionale, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, ha competenza piena sull'indirizzo della politica del Movimento, nonché di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

Essa delega, per le decisioni di ordinaria amministrazione della vita politica e organizzativa del Movimento, la Direzione nazionale.

L'Assemblea rappresenta il Movimento nella sua interezza tra la celebrazione di un Congresso nazionale e il successivo, e può quindi prendere qualunque decisione nell'interesse del Movimento, fatta sempre salva la possibilità, secondo le norme di diritto comune, di convocare sugli stessi temi un'assemblea straordinaria di tutti gli iscritti.

Sono richiamate integralmente tutte le disposizioni dell'art. 10, le quali sono immediatamente esecutive.

##### Art. 2.

##### *Presidenza dell'Assemblea nazionale*

Il lavoro dell'Assemblea nazionale è promosso, coordinato e diretto dal Presidente della stessa, il quale può dare delega su specifiche funzioni, preferibilmente a componenti della stessa Assemblea nazionale.

Il Presidente chiama, in ogni seduta, un componente alle funzioni di segretario.

##### Art. 3.

##### *Convocazione dell'Assemblea nazionale*

La convocazione dell'Assemblea spetta al presidente, il quale è tenuto a convocarla quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

A favore dei componenti stabilmente residenti fuori dai confini della Regione Siciliana è ammessa la partecipazione telematica/telefonica alle sedute dell'Assemblea nazionale.

Per i componenti residenti in Sicilia è ammessa la partecipazione telematica/telefonica alle sedute dell'Assemblea nazionale solo in caso di impedimento generalizzato dovuto a norme che limitano gli spostamenti tra comuni.

##### Art. 4.

##### *Ordine del giorno*

Il presidente, anche su istanza dei singoli componenti dell'Assemblea nazionale, formula preventivamente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno può comprendere: dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. È sempre inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno le «varie ed eventuali», da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l'impossibilità di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni.

##### Art. 5.

##### *Votazioni*

Le votazioni dell'Assemblea sono valide se presenti la maggioranza dei componenti, esclusi coloro che fanno pervenire tempestivamente comprovate, urgenti e indifferibili motivazioni tali da considerare l'assenza giustificata. Gli impegni personali o lavorativi, fatti salvi i casi di salute, non sono considerati assenze giustificate. Le votazioni sono valide altresì se approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità la votazione non è approvata.

##### Art. 6.


##### *Commissioni*

Al fine di svolgere determinati compiti, deliberati in Assemblea plenaria, questa può costituire al proprio interno Commissioni, permanenti o temporanee, determinando funzioni e durata. Le Commissioni, al proprio interno, adottano il medesimo regolamento dell'Assemblea, e possono preparare schemi di deliberazione, da sottoporre poi all'Assemblea plenaria per la deliberazione definitiva. Qualora il Presidente non faccia parte delle Commissioni, questi ha diritto comunque di partecipare ai lavori della medesima.

##### Art. 6.

##### *Verbali e deliberazioni*

Il Segretario della seduta tiene registrazione del verbale e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale che ha l'obbligo di trasmettere alla Segreteria del Partito perché ne tenga opportuna archiviazione e, quando necessario, documentazione pubblica sul sito istituzionale.



Art. 7.  
*Norma di chiusura*

L'Assemblea nazionale può deliberare ogni altra norma procedurale necessaria al proprio funzionamento all'interno della medesima, con semplice mozione d'ordine, ove il presente regolamento non fosse sufficiente allo scopo.

Art. 8.  
*Norma di rinvio*

Per tutto quanto non normato dal presente regolamento, né da esplicita deliberazione dell'Assemblea nazionale, si fa rinvio alle norme di diritto comune sulle delibere assembleari delle associazioni di diritto privato o di altre formazioni sociali riconducibili all'autonomia privata, quali condomini, società, consorzi, secondo i principi generali dell'ordinamento.

## REGOLAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Art. 1.

*Funzione della Direzione nazionale concorre con l'Assemblea nazionale alla definizione degli indirizzi della politica del Movimento e ne verifica l'attuazione Sovrintende a tutte le decisioni politiche e organizzative di ordinaria amministrazione.*

Sono richiamate integralmente tutte le disposizioni dell'art. 11, le quali sono immediatamente esecutive.

Art. 2.  
*Estensione analogica del regolamento dell'Assemblea nazionale*

Per il funzionamento della Direzione nazionale si applica in tutto, con estensione analogica, il regolamento dell'Assemblea nazionale, fatte salve le peculiarità stabilite all'articolo successivo.

Art. 3.  
*Peculiarità regolamentari della Direzione nazionale*

Alla Direzione è consentita altresì la possibilità di fare interpellanze o interrogazioni al segretario o alla segreteria del Partito.

È consentita la presenza, in via telefonica o telematica, dei componenti impossibilitati alla presenza fisica alla convocazione della Direzione nazionale.

Non è prevista la formazione di Commissioni all'interno della Direzione che quindi dovrà svolgere i propri lavori sempre in maniera plenaria. Tuttavia, per specifici compiti esecutivi, essa può costituire specifici organi, anche di carattere monocratico.

Art. 4  
*Norma di rinvio*

Per tutto quanto non normato dal presente regolamento, né da esplicita deliberazione della Direzione nazionale, si fa rinvio alle norme di diritto comune sulle delibere assembleari delle associazioni di diritto privato o di altre formazioni sociali riconducibili all'autonomia privata, quali condomini, società, consorzi, secondo i principi generali dell'ordinamento.

## REGOLAMENTO PER LA CONTABILITÀ

1. La responsabilità della gestione contabile del partito è affidata al Tesoriere nazionale mentre la gestione contabile dei distretti e delle organizzazioni collegate al partito è affidata ai segretari di distretto e ai coordinatori nazionali delle organizzazioni collegate (di seguito responsabili).

2. Detti responsabili possono avvalersi di un tesoriere di propria fiducia per l'effettuazione dei movimenti contabili e la redazione dei bilanci consuntivi.

3. Le risorse utilizzabili dai distretti e dalle organizzazioni collegate al partito derivano da:

il 50% dei proventi del tesseramento, stabilita annualmente dalla Direzione nazionale;

il 50% di contributi degli eletti nelle amministrazioni locali di pertinenza del distretto;

il 50% di ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale.

4. Le risorse di cui al comma 4 vengono rese disponibili dal Tesoriere nazionale mediante l'attivazione sul conto corrente del partito di un fondo virtuale dedicato, per ciascun distretto o organizzazione collegata al partito.

5. Tutte le movimentazioni bancarie verranno effettuate utilizzando il conto corrente del partito.

6. Il Tesoriere nazionale procederà alla trascrizione su un apposito registro delle movimentazioni contabili rilevate autonomamente o trasmesse dai responsabili. Per ciascun movimento verranno riportati i seguenti dati:

data del movimento;

tipo di movimento (entrata/uscita);

soggetto che ha effettuato il movimento;

tipo di documento contabile;

numero del documento contabile;

importo del movimento.

7. Ogni movimento in entrata o in uscita deve essere debitamente documentato.

8. Le spese effettuate dovranno essere sempre autorizzate dal responsabile.

9. Il responsabile, o il tesoriere da esso indicato, deve comunicare entro tre giorni al Tesoriere nazionale, tramite e-mail, all'indirizzo [tesoreria@sicilianiliberi.org](mailto:tesoreria@sicilianiliberi.org), gli estremi dell'impegno di spesa assunto, in modo che si possa sollecitamente procedere al pagamento della relativa fattura o, nel caso di pagamento debitamente documentato e già effettuato da parte del responsabile o di un suo incaricato, al rimborso su un IBAN indicato dal responsabile stesso o dal suo tesoriere nella stessa e-mail.

10. Entro il primo marzo il responsabile trasmetterà al Tesoriere nazionale il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente.

11. Eventuali sforamenti del budget assegnato, se non debitamente autorizzati dalla Direzione nazionale, saranno addebitati al responsabile.

12. Il Tesoriere nazionale trasmetterà, con periodicità trimestrale, a ciascun responsabile e al segretario nazionale un estratto conto delle movimentazioni contabili registrate con il relativo saldo.

Segretario nazionale un estratto conto delle movimentazioni contabili registrate con il relativo saldo.

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.  
*Costituzione e scopi*

1. È costituito il movimento politico «SICILIANI LIBERI» in prosecuzione dell'attività dell'Associazione movimento Siciliani Liberi, in sigla SL, legalmente costituito in data 30 dicembre 2015 con scrittura privata registrata il 14 gennaio 2016 presso l'agenzia di Palermo - Direzione provinciale di Palermo, ufficio territoriale di Palermo al n. 154 serie 3, con sede legale in piazza Giovanni Meli 5, 90133 Palermo. Nel caso di mutamento della sede dovrà osservarsi il procedimento di modifica previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

2. Esso si ispira al principio di diritto naturale dell'autodeterminazione dei popoli, universalmente riconosciuto, per assicurare gli interessi politici, culturali, sociali e il benessere economico del popolo siciliano. Scopo primario del Movimento è il conseguimento



della sovranità politica della Sicilia, nel contesto geopolitico internazionale delle nazioni e dei Popoli dell'area euromediterranea, da realizzare con mezzi ispirati ad un indipendentismo democratico e pacifico.

Art. 2.  
*Attività*

1. L'oggetto sociale consiste nella realizzazione di ogni attività politica, culturale, educativa e sociale al fine di assecondare e sostenere la storica aspirazione del popolo siciliano all'autogoverno e sarà realizzato con l'ausilio e con il consenso di tutti i siciliani che vorranno liberamente aderire a detto progetto politico per la difesa dei diritti dei siciliani.

2. Il movimento è contrario ad ogni forma di nazionalismo basato su concetti di razza, origine etnica, confessione o simile discriminazione.

Art. 3.  
*Simbolo*

1. Il simbolo di «Siciliani Liberi» è costituito dalla scritta posta in alto «Siciliani» con la «S» maiuscola e «Liberi» con la «L» maiuscola, che insieme compongono il nome identificativo del logo «Siciliani Liberi», leggermente arcuato in modo convesso verso l'alto.

Il colore utilizzato per i caratteri del logo, con contorno esterno bianco ed ombreggiatura, è l'azzurro. Il carattere tipografico utilizzato è il Candara.

Al di sotto della suddetta scritta si colloca un'immagine stilizzata raffigurante geograficamente l'Isola di Sicilia: tre linee di colore azzurro delimitano il perimetro dell'immagine stessa che nei tre angoli esterni mantengono uno spazio di interruzione.

Detta immagine è sormontata da destra a sinistra ad altezza centrale da una fascia orizzontale ondeggiante e sfumante alle estremità costituita dall'alternarsi, dall'alto verso il basso, di cinque bande rosse e gialle di eguale spessore: rossa la prima, gialla la seconda, rossa la terza, gialla la quarta, rossa la quinta, sempre dall'alto verso il basso.

Le estremità della fascia superano il contorno della Sicilia stilizzata.

La fascia è situata in mezzo a due aquile ad ali spiegate di color oro con riflesso luminoso, poste l'una al di sopra, l'altra al di sotto della fascia in posizione centrale. Le due aquile sono identiche e intersecano i contorni superiore ed inferiore, rispettivamente, della Sicilia stilizzata.

2. L'uso di detto simbolo viene concesso per le finalità del Movimento al segretario politico protempore, dai detentori del diritto, rispettivamente Massimo Costa e Maria Antonietta Pitiito, di cui all'atto di registrazione 302015000083840 ed è soggetto a revoca da parte degli stessi nei casi previsti dal successivo art. 26, comma 6.

3. Tale simbolo, sarà usato come contrassegno per tutti i tipi di elezione e competizioni elettorali con le modifiche e/o aggiunte che si riterranno necessarie allo scopo, tra le quali anche l'aggiunta di possibili varianti.

TITOLO II  
ADESIONE AL MOVIMENTO

Art. 4.  
*Modalità di adesione*

1. L'adesione al Movimento è libera e volontaria. Sono iscritti al Movimento coloro i quali, essendo interessati alle finalità istituzionali, allo spirito e agli ideali a cui si ispira, ne sottoscrivono lo Statuto, impegnandosi a rispettarlo e ad osservare tutte le norme e i regolamenti interni.

2. Possono iscriversi coloro i quali hanno compiuto quattordici anni e sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

3. L'iscrizione è valida per l'anno solare in corso. Il rinnovo dell'iscrizione va perfezionato attraverso il pagamento della quota nel periodo intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 marzo dell'anno di competenza. Gli iscritti che rinnovano la iscrizione oltre il termine del 31 marzo, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo interno al Movimento per l'anno solare in corso.

4. Le quote di iscrizione e di adesione quale sostenitore vengono determinate annualmente dal competente organo.

5. Non possono essere iscritti coloro i quali fanno parte di altri movimenti o partiti politici, o enti di qualsiasi natura a carattere segreto o le cui finalità sono contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico.

6. La domanda di iscrizione è presentata dall'aspirante aderente nelle forme e modalità stabilite con regolamento attuativo dal Movimento.

7. Sono previste tre distinte categorie di aderenti: gli iscritti, i sostenitori, gli iscritti onorari.

8. Gli iscritti sono coloro che intendono partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento, secondo i principi e i valori contenuti nel presente statuto, in tutte le sue forme di rappresentazione interna ed esterna.

9. Si definiscono sostenitori coloro i quali, pur non essendo iscritti al Movimento, si riconoscono nella proposta e nel programma politico dello stesso. Possono essere residenti fuori dalla Sicilia. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.

10. Il titolo di iscritto onorario è attribuito dalla Direzione nazionale, su proposta del presidente, a personalità che si sono distinte per adesione ideale al progetto politico di Siciliani Liberi e meriti speciali verso la Sicilia o il Movimento. Per essere effettivo il titolo deve essere accettato dal destinatario. Per quanto riguarda i diritti e i doveri gli iscritti onorari sono assimilati agli iscritti ordinari. Il titolo di iscritto onorario può essere revocato esclusivamente dalla Direzione nazionale su proposta del presidente.

11. Per le suddette categorie vengono istituiti tre distinti registri contenenti rispettivamente l'elenco ufficiale degli iscritti e quello dei sostenitori.

Art. 5.  
*Diritti e doveri degli iscritti*

Gli iscritti nell'apposito registro hanno diritto di:

1. concorrere alla formazione della proposta politica del Movimento e alla sua attuazione mediante l'elezione diretta del segretario e degli organi elettivi previsti dal presente Statuto;

2. essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del Movimento, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento;

3. avere attraverso la partecipazione ai Circoli del Movimento una sede permanente di confronto e di elaborazione politica;

4. proporre la propria candidatura alle cariche elettive previste dal presente Statuto se iscritti da almeno un anno e non sono stati sottoposti ad alcuna delle sanzioni di cui all'art. 8;

5. partecipare alle consultazioni interne a loro riservate quali *referendum*, consultazioni e *forum* telematici;

6. proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali, secondo le norme previste dal presente Statuto e le disposizioni approvate dagli organi direttivi del Movimento;


7. ricorrere all'organismo di garanzia qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

Gli iscritti nell'apposito registro hanno il dovere di:

1. contribuire al finanziamento del Movimento attraverso il versamento regolare della quota annuale di iscrizione; in caso di mancato rinnovo, l'iscritto perde le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti e qualora intenda successivamente riprendere a partecipare alla vita del Movimento dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione sottoposta all'*iter* di approvazione previsto.

2. partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento;

3. contribuire a diffondere la proposta politica del Movimento favorendo la partecipazione e l'adesione di nuovi iscritti;



4. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, coerentemente con la dichiarazione sottoscritta al momento dell'iscrizione;

5. indicare all'atto dell'iscrizione, il Circolo al quale intende aderire, motivando la scelta, se diversa da quella assegnata in base alla collocazione territoriale dell'iscritto.

Art. 6.  
*Diritti e doveri dei sostenitori*

I sostenitori iscritti nell'apposito registro hanno diritto di:

1. essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del Movimento, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento;

2. avere attraverso la partecipazione ai circoli del Movimento una sede permanente di confronto e di elaborazione politica;

3. partecipare alle consultazioni interne a loro aperte quali *referendum*, consultazioni e *forum* telematici;

4. proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali, secondo le norme previste dal presente Statuto e le disposizioni approvate dagli organi direttivi del Movimento;

I sostenitori iscritti nell'apposito registro hanno il dovere di:

1. contribuire al finanziamento del Movimento attraverso il versamento regolare della quota annuale di adesione; in caso di mancato rinnovo, il sostenitore perde le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti e qualora intenda successivamente riprendere a partecipare alla vita del Movimento dovrà presentare una nuova domanda di adesione sottoposta all'*iter* di approvazione previsto.

2. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, coerentemente con la dichiarazione sottoscritta al momento dell'adesione.

Art. 7.  
*Sanzioni*

1. Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dirigenti, ivi comprese le norme derivanti da regolamenti approvate ai sensi del presente Statuto. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Movimento, saranno applicate agli iscritti secondo il procedimento di cui all'art. 28 del presente statuto, in funzione della gravità del comportamento o della sua reiterazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) sospensione;
- c) espulsione dal Movimento.

2. Dette sanzioni sono comminate dal Collegio dei probiviri, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto.

3. La qualità di iscritto si perde, inoltre, in caso di recesso volontario e per morosità ovvero per mancato rinnovo della quota associativa. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo di rimborso di quanto versato nelle casse del Movimento.

TITOLO III  
ORGANI DIRIGENTI DEL MOVIMENTO

Art. 8.  
*Organi dell'Associazione*

Sono organi del Movimento «Siciliani Liberi»:

1. il Congresso nazionale
2. l'Assemblea nazionale e il suo presidente;
3. la Direzione nazionale;

4. il segretario politico/segreteria

5. il tesoriere;

6. il Collegio dei revisori;

7. il Collegio dei probiviri;

8. la Commissione di garanzia.

Art. 9.  
*Il Congresso nazionale*

1. Il Congresso nazionale, è convocato dal presidente dell'Assemblea nazionale in via ordinaria ogni tre anni o, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta per fondati motivi almeno un terzo degli iscritti al 31 dicembre del precedente anno solare. Esso è valido previa comunicazione sul sito *web* istituzionale del Movimento almeno un mese prima dell'inizio dei lavori congressuali. Nell'atto di convocazione vengono indicati i nomi del presidente, del segretario organizzativo del Congresso e dei componenti la Commissione di garanzia.

2. Il Congresso nazionale dura in carica fino alla celebrazione del Congresso successivo e comunque per non più di tre anni.

3. Possono partecipare con diritto di voto i delegati eletti nei congressi di distretto secondo le modalità previste dal relativo regolamento. Possono essere eletti delegati gli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l'anno solare corrente.

4. Il numero totale dei delegati da eleggere viene determinato secondo i valori di riferimento riportati nella tabella seguente, in funzione del numero degli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l'anno solare corrente:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| fino a 1000 iscritti     | 400 delegati;  |
| da 1001 a 5000 iscritti  | 600 delegati;  |
| da 5001 a 10000 iscritti | 800 delegati;  |
| oltre 10000 iscritti     | 1000 delegati. |

5. Qualora il numero di iscritti risulti uguale o inferiore a 400, tutti gli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l'anno solare corrente, assumono il titolo di delegato e viene meno la necessità di procedere alla loro elezione.

6. Il Congresso elegge il segretario mediante scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In presenza di un solo candidato è possibile, su proposta del presidente del Congresso, procedere alla sua proclamazione per acclamazione.

7. A ciascun candidato alla carica di segretario è associata una lista di candidati all'Assemblea nazionale. I seggi all'Assemblea nazionale verranno ripartiti tra le liste in modo proporzionale al numero di voti ricevuti da ciascuna lista, secondo l'ordine di inserimento nella lista. Al candidato eletto segretario è comunque garantita la maggioranza assoluta dei seggi dell'Assemblea nazionale mediante un premio di maggioranza pari almeno al 55%.

8. Analogamente a ciascun candidato alla carica di segretario è associata anche una lista di candidati all'Esecutivo dell'organizzazione giovanile. Per l'assegnazione dei seggi si seguono le stesse regole previste nel precedente comma.

9. Le modalità di svolgimento del congresso sono stabilite da apposito regolamento elaborato dalla Direzione nazionale. Devono comunque essere previste garanzie di pari opportunità tra i generi e di rappresentanza delle minoranze. Per le elezioni degli organi previsti dal presente Statuto non è ammesso voto per delega.

Art. 10.  
*L'Assemblea nazionale*

1. L'Assemblea nazionale è eletta dal Congresso nazionale. L'Assemblea nazionale e la Direzione nazionale hanno competenza in materia di indirizzo della politica del Movimento, di organizzazione e finanziamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.



2. Il mandato dell'Assemblea nazionale termina con il terminare del mandato del Congresso nazionale che l'ha eletta e comunque resta in carica non più di tre anni.

3. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del Movimento attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee.

4. Il regolamento dell'Assemblea nazionale è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

5. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

6. L'Assemblea nazionale è composta da un quinto del numero di delegati al Congresso che la elegge. Ne fanno parte di diritto i segretari distrettuali e un numero di iscritti eletti a cariche pubbliche non superiore ad un quarto dei componenti l'Assemblea, con priorità assegnata in base alla popolazione di riferimento dell'istituzione in cui sono stati eletti e al numero di voti da essi riportati.

7. L'Assemblea nazionale nella sua prima riunione - presieduta dal membro più anziano - elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati.

8. Il presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il presidente e procedere a nuova elezione ai sensi dell'art. 12-bis.

9. Sempre nella prima riunione l'Assemblea nazionale elegge a scrutinio segreto la Direzione nazionale, secondo le modalità previste dal suo regolamento.

#### Art. 11.

##### *Direzione nazionale*

1. La Direzione nazionale concorre con l'Assemblea nazionale alla definizione degli indirizzi della politica del Movimento e ne verifica l'attuazione. Essa, ai sensi del proprio regolamento, allegato al presente Statuto di cui costituisce parte integrante, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri della Segreteria.

2. La Direzione nazionale è composta da un numero di membri pari ad un quinto dei componenti dell'Assemblea nazionale che la elegge.

3. Sono membri di diritto della Direzione nazionale: il segretario; il presidente dell'Assemblea nazionale; il vicesegretario; il tesoriere; il massimo dirigente del Movimento giovanile, del Movimento femminile e del Movimento anziani, se costituiti e attivi. Sono inoltre membri di diritto un numero di presidenti di gruppi parlamentari o gruppi consiliari non superiore ad un quarto del totale, con priorità assegnata in base alla popolazione di riferimento dell'istituzione in cui sono stati eletti.

4. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

5. La Direzione nazionale è presieduta dal presidente dell'Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal presidente se lo richiedano il segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

6. Il mandato della Direzione nazionale termina con il terminare del mandato dell'Assemblea nazionale che l'ha eletta ed in ogni caso resta in carica non più di tre anni.

#### Art. 12.

##### *Segretario e Segreteria nazionale*

1. Il segretario nazionale rappresenta il Movimento, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento a tutti gli effetti di legge, nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Movimento; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali a firma dello stesso e/o del tesoriere. Può conferire deleghe, generali o speciali, dei propri poteri. Al segretario è affidato il coordinamento delle attività dei distretti al fine di armonizzarle con le attività di ambito nazionale.

2. Se il segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa.

3. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il segretario.

4. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dalla Direzione nazionale, o se viene sfiduciato, l'Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza il presidente avvia le procedure per la convocazione del Congresso che dovrà svolgersi entro novanta giorni dalle dimissioni o dal voto di sfiducia.

5. Il segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

6. Il segretario nazionale è titolare della concessione all'uso del simbolo del Movimento, di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente Statuto, e ne gestisce l'utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.

7. Il segretario nazionale può designare uno o due vicesegretari di cui uno vicario e delegare loro alcune funzioni.

8. La Segreteria nazionale è l'organo collegiale che collabora con il segretario ed ha funzioni esecutive. Essa è composta da non più di sette membri, nominati dal segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.

9. La Segreteria è convocata dal segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

10. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere comunicate alla Direzione nazionale.

11. Il mandato del segretario e della Segreteria nazionale termina con il terminare del mandato del Congresso nazionale che li ha eletti ed in ogni caso resta in carica non più di tre anni.


#### Art. 12-bis

##### *Cessazioni precedenti al Congresso*

1. Il presidente per delega o l'Assemblea nazionale per elezione, possono nominare, all'inizio del mandato congressuale, un vicepresidente che subentra al presidente in carica in caso di dimissioni o di cessazione per qualunque causa dello stesso. Qualora non sia presente alcun vicepresidente, la Direzione delibera a maggioranza dei suoi componenti una o più candidature tratte dai componenti dell'Assemblea nazionale e le sottopone alla stessa per l'elezione. Il presidente così eletto o il vicepresidente subentrato alla carica di presidente restano in carica fino al successivo Congresso.

2. Il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea nazionale restano in carica per la durata del mandato dell'Assemblea che li ha eletti ed in ogni caso non più di tre anni.

3. In caso di cessazione, per dimissioni o per qualunque ragione di uno o più componenti dell'Assemblea nazionale, questa viene reintegrata nel suo numero, da una delibera dell'Assemblea



nazionale, per scorrimento delle lista di provenienza del componente cessato o, in caso di esaurimento della stessa, su proposta del presentatore della lista di provenienza del componente cessato I nuovi componenti decadono insieme agli altri componenti alle scadenze congressuali.

4. Parimenti sono nominati dall'Assemblea nazionale, con scadenza al successivo Congresso, le altre figure istituzionali cessate prima della scadenza del mandato, quali i proviviri, i componenti della commissione di garanzia, i revisori o il tesoriere.

5. Qualora uno o più componenti della Direzione vengano a cessare per dimissioni o per qualunque altra ragione, la Direzione, a maggioranza dei restanti componenti, propongono un pari numero di candidature all'Assemblea nazionale per il reintegro del numero dei suoi componenti. I componenti della Direzione così eletti decadono insieme ai restanti componenti alla scadenza del mandato congressuale.

6. Le votazioni di cui al presente articolo, in caso di presenza di numero pari tra i votanti, sono valide o con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, o, in presenza di figure apicali, con il voto favorevole delle stesse figure, ovvero il presidente per la Direzione e l'Assemblea nazionale, anche in caso di parità.

7. Qualora le dimissioni o cessazioni raggiungano la metà del numero dei componenti, l'organo collegiale decade e si convoca il Congresso, nelle cui more le funzioni dell'organo collegiale sono avocate al segretario politico.

#### TITOLO IV ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO

##### Art. 13. *Distretti*

1. La Sicilia è idealmente divisa in distretti che rappresentano l'articolazione territoriale di secondo livello del Movimento.

2. La Direzione nazionale, in funzione del numero e della distribuzione territoriale degli iscritti, al fine di consentire un più funzionale organizzazione della vita associativa del Movimento, ne definisce il numero e il loro ambito territoriale.

3. Sono organi del Distretto: l'assemblea distrettuale, la Direzione distrettuale, il segretario distrettuale, il tesoriere nominato dal segretario.

4. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalità di elezione sono stabilite dalla Direzione nazionale in termini analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.

5. I Distretti sono a loro volta articolati su base territoriale in Circoli.

6. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Distretto il segretario nazionale ha facoltà di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.

##### Art. 14. *Circoli*

1. La partecipazione degli iscritti alla vita del Movimento è affidata ai Circoli. Essi rappresentano l'articolazione territoriale di base del Movimento, il luogo della percezione della realtà, del confronto con i problemi reali, della discussione tra gli iscritti, e quindi il luogo dove inizia l'elaborazione politica. Il Circolo è anche il terminale politico e organizzativo del Movimento, la emittente più diretta della comunicazione verso la comunità di riferimento, la sede del coinvolgimento attivo nella comunità e della comunità.

2. Il Circolo fa capo al Distretto competente per territorio e da esso dipende per le proprie attività amministrative e contabili.

3. Ciascun iscritto, al momento della sua adesione, è inserito nel circolo di riferimento della comunità a cui appartiene. L'iscritto può comunque richiedere, anche successivamente, l'inserimento in altro Circolo. Su tale richiesta decide la Direzione nazionale.

4. Gli iscritti non residenti in Sicilia sono inseriti in un unico Circolo dei Siciliani all'estero, sotto la giurisdizione del distretto di Palermo.

5. L'istituzione di un nuovo Circolo è proposta dal segretario del Distretto competente per territorio, che a tal fine presenta alla

Direzione nazionale una richiesta motivata. La Direzione nazionale decide su tale richiesta nella prima riunione successiva ai quindici giorni dalla data di presentazione. In caso di approvazione della richiesta la Direzione nazionale stabilisce l'ambito territoriale di competenza del nuovo Circolo e dei Circoli che insistevano sul medesimo territorio.

6. Sono organi del Circolo l'Assemblea degli iscritti, il segretario e il tesoriere nominato dal segretario.

7. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalità di elezione sono stabilite dalla Direzione nazionale in termini analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.

8. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Circolo Distretto il segretario distrettuale ha facoltà di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.

##### Art. 15. *Organizzazione giovanile*

1. Siciliani Liberi, consapevole del prezioso contributo delle giovani generazioni alla vita politica, promuove la partecipazione delle stesse alle attività del Movimento, favorisce la formazione ideale e politica dei suoi giovani iscritti e sostenitori e, per tali ragioni, può riconoscere con regolamento di funzionamento l'esistenza di un'organizzazione interna al Movimento secondo quanto previsto al successivo art. 27.

#### TITOLO V GESTIONE ECONOMICA DEL MOVIMENTO

##### Art. 16. *Il tesoriere*

1. Il tesoriere è l'amministratore delle attività economico-finanziarie del Movimento. Esso viene eletto dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del segretario nazionale. Il Tesoriere resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea che lo ha eletto ed in ogni caso non più di tre anni.

2. Il tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili e amministrativi a legge vigente; cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento nel rispetto del principio di economicità della gestione, avendo cura di assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria.

##### Art. 17. *Patrimoni e finanze del Movimento*

1. Il Movimento non ha fini di lucro.

2. Gli iscritti hanno l'obbligo di contribuire al sostentamento del Movimento attraverso il pagamento di una quota di iscrizione annuale, la cui misura è stabilita di anno in anno dagli organi competenti secondo il modello organizzativo.

3. Il patrimonio è costituito altresì dalle elargizioni volontarie degli associati e/o di terzi privati siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisposte sotto qualsiasi forma e con modalità diverse. Possono essere accettate donazioni e legati di beni mobili e immobili, proventi di natura patrimoniali e contribuzioni pubbliche, con particolare riguardo al gettito derivante dalle scelte dei contribuenti in seno alla dichiarazione dei redditi e alle norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali.

4. Tutti gli introiti del Movimento sono devoluti esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

##### Art. 18. *Autonomia patrimoniale e gestionale*

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale.



2. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

3. Sono destinati alle articolazioni territoriali, in misura pari al 50%, i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali di pertinenza ed i proventi del tesseramento, nonché, nella misura del 100%, ogni altra risorsa derivata da autofinanziamento a livello locale o da elargizioni liberali direttamente ricevute dall'articolazione territoriale.

4. La Direzione nazionale delibera annualmente il trasferimento alle articolazioni territoriali di ulteriori risorse, rispetto a quelle già previste dal precedente comma 3, in proporzione al numero di iscritti a ciascuna articolazione territoriale o per finanziare specifiche iniziative programmate da articolazioni territoriali, singolarmente o in gruppo, in particolare per la promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della rappresentanza di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello.

#### Art. 19.

##### *Regolamento per la contabilità*

Il regolamento per la contabilità della struttura nazionale e delle articolazioni territoriali è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

#### TITOLO VI

##### CONSULTAZIONI ELETTORALI, CANDIDATURE, ELETTI

#### Art. 20.

##### *Partecipazione alle consultazioni elettorali*

1. Il Movimento può partecipare a tutte le competizioni elettorali ritenute politicamente opportune. Ogni competenza sulle consultazioni amministrative, regionali, statali, europee, sia sul profilo delle decisioni politiche, sia su quello delle candidature ed ogni altro aspetto organizzativo, spetta unicamente alla Direzione nazionale, sentito il parere del segretario nazionale e, nel caso di elezioni amministrative, dei segretari dei Distretti interessati.

2. Per ogni tornata elettorale il segretario nazionale nomina il responsabile della campagna elettorale, che potrà avvalersi di un comitato elettorale nazionale e di comitati elettorali distrettuali.

3. Il Movimento si candida alle elezioni amministrative di preferenza con simbolo e candidato sindaco proprio. Quando non ci sono le condizioni per tale presenza è possibile anche la presentazione di una lista civica chiaramente riconducibile al Movimento, con il nostro simbolo nelle sue parti essenziali, o chiaramente richiamato, secondo quanto stabilito all'art. 3 dello Statuto.

4. In casi eccezionali è consentita la presentazione di candidati indipendenti di «Siciliani Liberi» all'interno di altre liste, purché queste siano esclusivamente liste civiche non riconducibili in alcun modo a partiti italiani.

5. In ogni caso il logo da depositare alle elezioni amministrative deve essere concordato con la Direzione nazionale.

6. La lista può presentare sindaco comune o allearsi in coalizioni strettamente civiche, nelle quali non sono riconoscibili forze politiche o personale politico dei partiti italiani. Ogni decisione eccezionalmente diversa sarà di competenza della Direzione nazionale.

7. Se lo richiedono ragioni di opportunità politica il candidato sindaco può anche non essere iscritto a Siciliani Liberi. Per le stesse ragioni è possibile che iscritti a Siciliani Liberi siano individualmente candidati in liste civiche apparentate.

8. È esclusa invece qualunque possibilità di concorrenza politica a una lista o a un candidato di Siciliani Liberi da parte di qualunque iscritto al Movimento.

9. È esclusa parimenti ogni candidatura o partecipazione elettorale da parte di iscritti al Movimento, anche in comuni nei quali il Movimento non è presente, se non previa deliberazione da parte degli organi competenti del Movimento stesso.

10. Il programma amministrativo è di competenza dell'assemblea degli iscritti residenti nel Comune interessato, previo parere favorevole del candidato sindaco, ove espressione del nostro Movimento, restando sempre ogni diritto di integrazione, rettifica e veto da parte degli organismi centrali del Movimento.

#### Art. 21.

##### *Modalità di selezione dei candidati*

1. Tutti i candidati di Siciliani Liberi a cariche elettive sono selezionati tra gli iscritti al Movimento. È possibile la presenza di candidati indipendenti che comunque si riconoscono nei valori espressione del Movimento. Il numero di candidati indipendenti non deve essere superiore a un terzo delle candidature espresse.

2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, dove il sistema elettorale preveda l'espressione di preferenze, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, sentite anche i rappresentati delle Direzioni distrettuali. Il regolamento, sopra citato, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
- g) la pubblicità della procedura di selezione.

3. Per le cariche di sindaco e di presidente della regione gli aspiranti alla candidatura devono presentare richiesta alla Direzione distrettuale di riferimento per i sindaci e alla Direzione nazionale per il presidente della regione, corredata dalle firme di un numero di elettori iscritti pari ad un decimo degli aventi diritto.

4. In presenza di più richieste di candidatura si procederà alla votazione tra tutti gli elettori iscritti al Movimento, secondo le modalità previste dal regolamento.


5. I candidati ad ogni tipo di consultazione devono presentare un breve *curriculum*, professionale e politico e un certificato di casellario giudiziario da sottoporre agli organi competenti prima della loro accettazione. A questa regola devono attenersi anche i candidati indipendenti.

6. L'approvazione della lista dei candidati, fatto salvo il diritto di veto da parte degli organi centrali del Movimento secondo i criteri di cui al successivo comma 9, spetta nelle elezioni amministrative all'assemblea degli iscritti che delibera a maggioranza assoluta e, nel caso in cui il candidato sia espressione del Movimento, sentito anche il parere del candidato sindaco. In ogni caso sarà osservata la procedura del regolamento sopra richiamato che determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, attraverso gli organi rappresentativi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 24.

7. L'approvazione avviene in ogni caso assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione.

8. I criteri di accettazione o di diniego devono essere quelli statutari di competenza, onorabilità e affidabilità politica.

9. Il diritto di elettorato attivo spetta, nelle consultazioni amministrative, agli iscritti residenti nel Comune di appartenenza.



10. Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti al Movimento e, fra i candidati indipendenti, a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Movimento.

Art. 22.  
*Doveri degli eletti*

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Movimento per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando alla tesoreria una quota pari ad un decimo dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Movimento, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 28 del presente Statuto.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento.

4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.

5. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

6. I gruppi di Siciliani Liberi nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un regolamento di disciplina della loro attività.

TITOLO VII  
GARANZIE

Art. 23.  
*Principi generali e regole di partecipazione interna alla vita del Movimento*

1. Il Movimento politico Siciliani Liberi è una libera associazione, laica e acconfessionale, attraverso la quale i cittadini e le cittadine iscritti concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. Siciliani Liberi è un Movimento fondato sui principi di piena libertà e rispetto della dignità della persona, di libera espressione di sé e del proprio pensiero. Riconosce e rispetta il pluralismo culturale e la diversità di posizioni politiche al suo interno ed esterno come parte essenziale della propria vita civile e democratica; riconosce e tutela la pari dignità sociale dei suoi iscritti come valore formale e sostanziale senza distinzione di sesso, di origine etnica, di lingua, di religione, di opinione, di condizioni personali e sociali.

3. Siciliani Liberi promuove e favorisce la massima partecipazione degli iscritti alle decisioni d'indirizzo politico del Movimento, alle cariche elettive interne e pubbliche in condizioni di eguaglianza e secondo il principio delle pari opportunità.

Art. 24.  
*Rappresentanza delle minoranze e parità dei sessi*

1. Nell'avanzare proposte e soluzioni per il governo e la gestione della «*res publica*», il Movimento Siciliani Liberi propone programmi politici nel pieno rispetto del pluralismo interno che si esprime direttamente attraverso le modalità di elezione diretta di tutti gli organi previsti dal presente Statuto. Al fine di assicurare, ad ogni livello territoriale e di governance interna, una corretta rappresentanza delle minoranze, il Movimento adotta sistemi di elezione improntati al principio proporzionale.

2. Il Movimento Siciliani Liberi si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la pari opportunità dei sessi nella partecipazione politica attiva: per il raggiungimento di detto scopo favorisce, al proprio interno ed a tutti i livelli rappresentativi ed esecutivi previsti (quali assemblee e direzioni), la presenza di genere nelle liste, pena la loro

invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e comunque prevede che all'interno dei propri organi collegiali i componenti appartenenti ad un genere non possano eccedere il 60% del totale. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.

3. Assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Art. 25.  
*Sistema informativo: comunicazione interna ed esterna. Formazione politica*

1. Al fine di favorire la partecipazione interna alla vita democratica e la conoscibilità esterna della propria azione politica, il Movimento si avvale di un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie ed i canali telematici offerti dalla rete internet. Il Movimento, attraverso un proprio portale *web*, favorisce per questa via il trasferimento di informazioni e la partecipazione costante al dibattito interno da parte dei propri iscritti, nonché la possibilità di fare proposte e di concorrere, anche mediante sistemi di consultazione online, alle attività poste in essere dagli organismi dirigenti del Movimento e dai suoi rappresentanti eletti a vario livello.

2. L'organizzazione ed il coordinamento della comunicazione esterna sono affidati al segretario nazionale, che a tal fine può procedere all'istituzione di gruppi di lavoro ed annesse nomine, dandone tempestiva notizia alla Direzione nazionale.

3. Siciliani Liberi, al fine di promuovere la crescita umana, culturale e professionale dei propri iscritti, dirigenti ed eletti alle cariche istituzionali, organizza e incentiva la realizzazione di attività di studio e formazione ad ogni livello, secondo modalità e sistemi utili a favorire la crescita del Movimento.

4. Siciliani Liberi garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali dei propri aderenti, acquisendone il consenso ai sensi dell'ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 per il trattamento dei dati e del regolamento UE 2016/679, affinché i propri dati personali siano trattati dall'associazione Siciliani Liberi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale, in qualità di titolare del trattamento. Questi potrà avvalersi di volta in volta delle articolazioni competenti per territorio in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati verranno trattati per il perseguimento delle legittime finalità statutarie, nonché per quelle ad esse connesse, collegate e strumentali. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. I dati non verranno pubblicati né diffusi a terzi, salva l'eventuale acquisizione del consenso esplicito dell'interessato e sempre fatti salvi eventuali obblighi di legge. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 19 (notifica in caso di cancellazione), 20 (portabilità dei dati), 22 (processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche) del regolamento, nonché il diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento sinora effettuato.


Art. 26.  
*Limitazioni all'uso del simbolo di Siciliani Liberi*

1. L'uso del simbolo di Siciliani Liberi viene concesso per le finalità del Movimento al segretario politico *pro tempore*, dai detentori del diritto di cui all'atto di registrazione 302015000083840 ed è soggetto a revoca da parte degli stessi nei casi previsti dai successivi commi.

2. I candidati ufficiali nelle varie consultazioni elettorali possono utilizzare il simbolo del Movimento con la correttezza e le modalità d'uso sancite dal Codice etico dei candidati approvato dalla Direzione del Movimento;

3. I singoli iscritti possono utilizzare il simbolo previa autorizzazione della competente struttura locale del Movimento, rilasciata su loro motivata richiesta;

4. Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di iscritti al di fuori dei suddetti sono suscettibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi;



5. Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di persone o di gruppi non aderenti al Movimento sono suscettibili di denuncia alla magistratura da parte del rappresentante legale del Movimento.

6. L'autorizzazione all'uso può essere revocata dai detentori del diritto qualora vengano violate le disposizioni di cui sopra. In caso di mancato esercizio, poi, da parte del segretario politico che lo detiene del suddetto dovere di vigilanza nei termini anzidetti e sul corretto utilizzo del simbolo, i detentori del diritto possono in qualsiasi momento revocarne la titolarità mediante comunicazione ufficiale inibendone qualsiasi forma di utilizzo da parte del Movimento.

Art. 27.

*Movimenti - Fondazioni associazioni*

1. Formazioni associative, Movimento giovanile - Movimento femminile - Movimento anziani: le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Movimento operano sulla base dei rispettivi regolamenti di funzionamento, approvati dalla Direzione nazionale del Movimento.

2. Fondazioni: al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Movimento e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si possono costituire enti non profit e/o fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. La Direzione nazionale emana le direttive per la loro costituzione, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.

Art. 28.

*Garanzie statutarie*

Sezione A - Violazioni e ricorsi.

1. Nessun iscritto/a al partito può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutarî e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.

2. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Collegio dei probiviri di cui al paragrafo successivo, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti approvati dalla Direzione nazionale o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di Siciliani Liberi da parte di ogni organizzazione territoriale.

3. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di quindici giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento e di presentare documenti e richieste. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi disciplinari di livello superiore ovvero alla Commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

Sezione B - il Collegio dei probiviri.

1. Il Collegio dei probiviri decide entro centoventi giorni:

a) sulle controversie insorte in ordine alla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti, nonché sull'esistenza di situazioni personali di iscritti o componente degli organi statutarî eticamente non conformi ai principi ed interessi del Movimento che evidenzino o possano determinare un conflitto di interessi con lo scopo sociale e l'attività oppure lederne l'immagine o condizionarne l'operato, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne, fornendo anche chiarimenti e pareri;

b) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali, nonché gli eletti a livello nazionale ed europeo;

c) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

d) sulle controversie disciplinari.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

3. I componenti del Collegio dei probiviri sono nominati dall'Assemblea nazionale, sentito il parere del presidente dell'Assemblea.

4. Il presidente del collegio è eletto al proprio interno a maggioranza semplice dai componenti effettivi.

5. La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l'incompatibilità con l'accettazione di ogni incarico elettivo esecutivo di Movimento a livello provinciale o nazionale e con l'incarico di componente della Commissione di garanzia.

6. L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico di proboviro.

7. In caso di decadenza o dimissioni dei componenti effettivi i collegi sono integrati con i candidati supplenti.

8. Il Collegio resta in carica per tre anni. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

Sezione B/bis - la Commissione di garanzia.

1. La Commissione di garanzia ha il compito di:

a) vigilare sul corretto svolgimento del Congresso nazionale e dei Congressi distrettuali;

b) svolgere le funzioni di organo disciplinare di seconda istanza.

2. I componenti della Commissione di garanzia sono in numero di tre e sono nominati dall'Assemblea nazionale, sentito il parere del presidente.

3. La durata della loro carica è di tre anni.

4. Il presidente della Commissione di garanzia è eletto al proprio interno a maggioranza semplice.

5. La nomina a membro della Commissione di garanzia comporta per la durata del mandato l'incompatibilità con l'accettazione di ogni incarico elettivo esecutivo di Movimento a livello provinciale o nazionale e con l'incarico di componente del Collegio dei probiviri.

6. L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico di membro della Commissione di garanzia.


Sezione C - Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari.

1. Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto. Il Collegio dei probiviri, ricevuto il ricorso deve darne comunicazione entro quindici giorni trasmettendo copia del ricorso all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con pec o comunque con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato e deve fare pervenire ogni osservazione entro il termine trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

2. Nelle more della pronuncia, il Collegio, su istanza delle parti, può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati. Il Collegio, esaurita la fase istruttorio, nel rispetto del termine di centoventi giorni trasmette le risultanze istruttorie alla Direzione nazionale e nel caso di espulsione anche al Circolo di appartenenza e/o al Distretto.

3. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo: è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni;



b) la sospensione: è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Movimento comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi; la sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri comporta la decadenza dalle cariche di Movimento.

c) l'espulsione: l'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Movimento. L'espulsione può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.

4. Contro le decisioni dei probiviri è ammesso appello alla Commissione di garanzia che decide in via definitiva entro centoventi giorni, con ricorso inviato al presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o via pec entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio dei probiviri. Il presidente convoca la Commissione senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Commissione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. La Commissione può confermare, annullare o modificare la decisione dei probiviri. In caso di mancata impugnazione davanti alla Commissione nazionale di garanzia la decisione diventa definitiva.

#### Art. 28-bis

##### *Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi*

1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, dei regolamenti e direttive degli Organi di Movimento, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il segretario politico può intervenire nei confronti delle strutture distrettuali e territoriali adottando, sentito il parere della Direzione nazionale, i provvedimenti di sospensione o revoca.

2. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale.

3. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere preceduti da un atto di contestazione, impugnabile dagli interessati con ricorso alla commissione di garanzia entro trenta giorni dall'adozione dell'atto, e ratificati, a pena di nullità, dalla stessa Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

4. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statuari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

5. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, è attribuita, sentito il segretario di Distretto territorialmente competente, al segretario politico, con la medesima procedura prevista al comma 1.

6. I provvedimenti di scioglimento e chiusura possono concernere anche i circoli, per le suddette violazioni.

7. In caso di ripetute violazioni statuarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

8. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il segretario politico promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Direzione nazionale, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi di singoli registri previsti dal presente statuto.

### TITOLO VII NORME FINALI

#### Art. 29.

##### *Modifiche al presente Statuto, al simbolo e alla denominazione del partito*

1. Lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati dall'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. L'iniziativa può essere presa dalla Segreteria, e/o dalla Direzione nazionale e/o dall'Assemblea nazionale nelle forme e con le modalità previste per il funzionamento dei suddetti organi.

#### Art. 30.

##### *Commissariamento e scioglimento*

1. L'Assemblea nazionale al fine di evitare un vuoto di potere può nominare un commissario reggente del Movimento nel caso in cui il Congresso non riesca ad esprimere una nuova segreteria, con gli stessi poteri spettanti al segretario ed alla Direzione.

2. Lo scioglimento del Movimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'ente ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità connessi alle finalità sociali devono essere deliberati dall'Assemblea nazionale straordinaria a maggioranza di 2/3 dei votanti presenti.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni finali*


1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

2. Ai componenti gli organi dirigenti del Movimento compete solo il rimborso delle spese varie preventivamente autorizzate secondo regolamento e documentate, qualora previsto dalla natura dell'attività esercitata.

#### Art. 32.

##### *Norma di chiusura*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.  
F.to: Ciro Lomonte - Francesco Paolo Castellana notaio.





21A02640

### PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

**Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Playlux società cooperativa», in Bolzano.**

LA DIRETTRICE  
DELL'UFFICIO PROVINCIALE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1. Di disporre (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Playlux società cooperativa», con sede in Bolzano (BZ), via Siemens 23 (C.F. 02814020216) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 26 aprile 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A02928

### REGIONE EMILIA ROMAGNA

**Approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, Parco e Boschetto Barattieri, siti nel Comune di Vigolzone, frazione di Albarola.**

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della giunta regionale n. 570 del 26 aprile 2021, ha approvato: l'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della legge regionale n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, Parco e Boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, lettera b, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1> e pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna telematico n. 147 del 19 maggio 2021.

21A02948

**Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare.**

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della giunta regionale n. 571 del 26 aprile 2021, ha approvato: rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della legge regionale n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso, istituita con quattro decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare.



L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1> e pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna telematico n. 147 del 19 maggio 2021.

**21A02949****Rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel comune di Morfasso, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare.**

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della giunta regionale n. 572 del 26 aprile 2021, ha approvato: rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della legge regionale n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso, istituita con due decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare.

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1> e pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna telematico n. 147 del 19 maggio 2021.

**21A02950**MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-118) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 5 1 9 \*

€ 1,00

